

SOMMARIO

DISPOSIZIONI GENERALI PER L'AMMISSIONE - AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO	2
ENTE AGGIUDICATORE - SETTORE DI APPARTENENZA - PROFILO COMMITTENTE	3
OGGETTO E NATURA DELL' APPALTO	3
IMPORTO DELL' APPALTO, LOTTI FUNZIONALI E CATEGORIE	3
PROCEDURA DI GARA – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	4
CRITERI DI VALUTAZIONE AI FINI DELL'AGGIUDICAZIONE	5
PROPOSTA TECNICA – W = 80	6
PROPOSTA ECONOMICA – W = 20	13
Soggetti ammessi	14
DOCUMENTAZIONE POSTA A BASE DI APPALTO (LEGGE SPECIALE DI GARA)	14
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER AMMISSIONE IN GARA	14
AVVALIMENTO	16
OPERATORI ECONOMICI TEMPORANEAMENTE O STABILMENTE RIUNITI	16
INTESTAZIONE FIDUCIARIA	18
Partecipazione alla procedura telematica	18
FORMA E CONTENUTO DELLE OFFERTE	18
CAUSE DI ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE DALLA GARA	21
FASI DI GARA	21
AGGIUDICAZIONE	23
DIRITTO DI ACCESSO - ATTI SECRETABILI	23
GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA - CAUZIONE PROVVISORIA	24
Cauzione definitiva	25
GARANZIA DI MANUTENZIONE	25
Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore	26
CONTRATTO D'APPALTO	26
SUBAPPALTO	26
INTERPRETAZIONE DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI	28
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	28
STIPULA DEL CONTRATTO D'APPALTO – ESEGUIBILITÀ DELLE PRESTAZIONI	28
FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	29
ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	29
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	29
AVVIO DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE	29
NORME GENERALI SULL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	30
CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI	30
TERMINI TEMPORALI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI - EVENTUALI PROROGHE	30
INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE	31

CONDOTTA DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL'APPALTATORE - DOMICILIO	31
SOSPENSIONI E PROROGHE	31
VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI IN CORSO D'ESECUZIONE	32
VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI	33
ORDINE DA TENERSI NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI – PROGRAMMA ESECUTIVO DELLE PRESTAZIONI	33
ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	34
POTERE SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE	34
CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ (CVC)	34
DISCIPLINA ECONOMICA - PAGAMENTI	35
CONTENUTO DEL PREZZO CONTRATTUALE	35
INVARIABILITÀ PREZZI	35
CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO	35
ANTICIPAZIONE	36
Penalità	36
PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO	37
RITARDI NEI PAGAMENTI	38
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - CLAUSOLA DI RISOLUZIONE ESPRESSA	38
SPLIT PAYMENT E FATTURAZIONE ELETTRONICA	38
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.)	39
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA, SICUREZZA E AMBIENTE	39
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA	39
TUTELA E TRATTAMENTO DEI LAVORATORI	39
TUTELA AMBIENTALE - TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	40
CONTROVERSIE	40
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	40
ACCORDO BONARIO - ARBITRATO	42
INEFFICACIA DEL CONTRATTO	42
DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI	42
GIURISDIZIONE	42
Riservatezza	42

DISPOSIZIONI GENERALI PER L'AMMISSIONE - AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO

ART. 1 ENTE AGGIUDICATORE - SETTORE DI APPARTENENZA - PROFILO COMMITTENTE

1. Viacqua Spa – Viale dell'Industria, 23 - 36100 Vicenza – capitale sociale € 11.241.400, Partita Iva e Codice Fiscale 03196760247 e n. iscrizione al registro delle imprese di Vicenza, REA 306449, di seguito definito "Viacqua" o "Stazione Appaltante" o "SA" o Ente Aggiudicatario o EA o Committente o Aggiudicante.
2. Nel testo del presente Capitolato il termine Aggiudicatario designa la Ditta assegnataria dei servizi. La committenza e la direzione esecutiva sono di VIACQUA SpA.
3. Le prestazioni oggetto del presente appalto rientrano nelle attività strumentali comprese nei Settori Speciali, di cui al comma 1 lett. hh) dell'art. 3 D.Lgs. 50/2016 (Codice contratti).
4. Il Profilo Committente della Stazione Appaltante è accessibile ai seguenti link:
[Portale Acquisti Viveracqua - Homepage](#)
[Sito Viacqua - Avvisi di gara](#)

ART. 2 OGGETTO E NATURA DELL' APPALTO

1. Oggetto dell'appalto pubblico di tipo misto, sono le prestazioni, come definite al comma 1 lett. tt) (*appalto di fornitura di beni*) e lett. ss) (*appalto di servizi*) dell'art. 3 del D. Lgs. 50/2016 – decreto legislativo di seguito anche definito "Codice contratti" o semplicemente "Codice" –, previste dal progetto tecnico denominato "*Fornitura, installazione e configurazione di una nuova infrastruttura iperconvergente (Data center)*".
2. L'oggetto contrattuale comprende, quale categoria di maggior e prevalente valore economico, la Fornitura con installazione/configurazione del Datacenter, quale categoria secondaria, il servizio di migrazione dei dati dall'attuale SIA (*Sistema Informativo Aziendale*).
3. Ai sensi dell'art. 28 c. 1 del Codice, l'oggetto principale è rappresentato dalla componente "*Fornitura*".
4. Le prestazioni incluse nell'appalto sono realizzate nel pieno rispetto del presente capitolato d'oneri e di tutta la restante documentazione posta a base di appalto, di cui all'Articolo [Documentazione posta a base di appalto \(Legge speciale di gara\)](#).
5. Il contratto sarà stipulato a corpo (Cfr. artt. 3 c. 1 lett. dddd) - 59 c. 5-bis, del Codice).

ART. 3 IMPORTO DELL' APPALTO, LOTTI FUNZIONALI E CATEGORIE

1. L'importo complessivo dell'appalto posto a base d'appalto è pari a € 505.200,00, iva esclusa, come di seguito composto:

Importo prestazioni a corpo	421.000,00
Importo prestazioni a misura	0,00
Importo economie ribassabili	0,00
Totale e base di gara	421.000,00
di cui per costi della manodopera	7.020,00
Importo economie non ribassabili	0,00
Importo oneri sicurezza esterna o indiretta (PSC/DUVRI)	0,00
Proroga per quinto d'obbligo (eventuale)	84.200,00
Proroga tecnica semestrale (eventuale)	0,00
Totale a base di appalto	505.200,00

2. Le prestazioni oggetto d'appalto sono suddivise nelle seguenti categorie di prestazione:

	Descrizione		CPV	Importo	Incidenza %
Categoria prevalente	Fornitura	Datacenter iperconvergente	48820000-2	481.200,00	95,25%
Categoria secondaria	Servizio	Migrazione attuale SIA	72500000-0	24.000,00	4,75%
TOTALE BASE APPALTO				505.200,00	100,00%

3. L'appalto è composto da un unico Lotto poichè la suddivisione in più comparti non garantirebbe la funzionalità dell'appalto, che deve essere necessariamente svolto in maniera unitaria.

4. L'importo stimato "*Totale a base di appalto*" è comprensivo degli oneri di sicurezza aziendali da rischio specifico e del costo della manodopera. In sede di offerta, ai sensi dell'art. 95 c. 10 D.Lgs. 50/2016, il Concorrente, relativamente alla propria offerta e con riferimento al valore delle prestazioni riguardanti l'installazione configurazione dell'hardware e migrazione dati, esplicita tali costi, afferenti specificatamente all'organizzazione propria dell'imprenditore (*singolo o raggruppato*), utilizzando il modello elettronico disponibile nella documentazione posta a base di appalto (*Mod. Dichiarazione manodopera-sicurezza*). Gli stessi devono risultare congrui e non possono subire ribasso ai fini della composizione dell'offerta.

5. L'importo di cui al comma precedente comprende anche lo stanziamento massimo per un'eventuale proroga contrattuale per c.d. "Quinto d'obbligo", applicabile, ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) del Codice dei contratti e dell'articolo [Termini temporali per l'esecuzione delle prestazioni - eventuali proroghe](#), qualora la Stazione appaltante, in corso d'esecuzione del contratto, ravvisi la necessità di estendere la vigenza contrattuale per la realizzazione di prestazioni analoghe a quelle comprese nel progetto tecnico posto a base d'appalto, resesi necessarie per migliorare e/o ulteriormente ampliare la fase di completamento dell'oggetto contrattuale. Ogni ulteriore intervento rientrante in tale categoria di prestazioni potrà essere eseguito esclusivamente mediante concordamento di nuovi prezzi.

6. L' "*Importo oneri sicurezza esterna o indiretta*" afferisce agli oneri, computati a misura nel DUVRI redatto dalla S.A. e non assoggettabili a ribasso d'asta, necessari per l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenza.

7. Ai sensi dell'art. 23 c. 16 del Codice contratti i costi della manodopera, riferiti al valore delle prestazioni riguardanti l'installazione/configurazione e migrazione dati, sono computati applicando al monte ore stimato i costi medi desumibili dalle tabelle ministeriali relative al "*Settore del terziario della distribuzione e dei servizi*" di cui al DM 19/05/2010. Gli stessi, esplicitati nell'Elaborato tecnico "Computo estimativo appalto", ammontano ad Euro 7.020,00.

ART. 4 PROCEDURA DI GARA – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. Procedura aperta per appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, ai sensi degli articoli 60 e 123 del Codice dei contratti, come integrati dal "*Regolamento per la disciplina dei contratti nei settori speciali di importo inferiore alla soglia comunitaria e richiamo delle norme per contratti sopra soglia comunitaria*" ([Regolamento aziendale Acquisti](#)), adottato da Viacqua Spa ai sensi dell' art. 36 c. 8 del D. Lgs. 50/2016, nonchè dal "*Codice Etico*", adottato da Viacqua Spa [Codice Etico Viacqua](#)

2. L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, basata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 c. 2 del Codice contratti. L'offerta economica è indicata dal Concorrente mediante percentuale unica di ribasso sull'importo posto a base di gara.

3. L'individuazione di eventuali offerte anomalmente basse è effettuata ai sensi dell'art. 97 - comma 3 - del Codice, qualora le offerte ammesse siano superiore a tre. Diversamente è applicato il comma 6, ultimo punto, dello stesso art. 97.

4. L'offerta non dovrà contenere riserve, né condizioni, né alternative e potrà essere accettata, nell'aspetto economico, solo se formulata in ribasso rispetto al valore posto a base di gara.

5. Ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 la procedura di gara è svolta in modalità telematica, utilizzando il portale e-procurement di Jaggaer, soggetto terzo cui è affidata da parte di VIACQUA SpA - mediante Viveracqua Scarl - la gestione del portale telematico acquisti.

6. VIACQUA SpA si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una o due sole offerte convenienti o idonee ovvero di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95 c. 12 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 5 CRITERI DI VALUTAZIONE AI FINI DELL'AGGIUDICAZIONE

1. Con riferimento a ciascun Lotto, la migliore offerta, ai sensi del comma 2 dell'articolo [Procedura di gara – Criterio di aggiudicazione](#), corrisponderà al maggior valore dei punteggi che ogni partecipante ammesso alla gara avrà complessivamente ottenuto, a seguito della valutazione della propria proposta tecnica ed economica, avvenuta in applicazione del metodo aggregativo - compensatore (Cfr. *Linea guida ANAC n. 2 di attuazione al Codice appalti Del. n. 1005 21.09.2016 paragrafo VI. 1.*), e pertanto in base alla seguente relazione:

$$C(a) = \sum_{i=1}^n W_i \cdot V(a)_i$$

dove:

$C(a)$ =	indice di valutazione dell'offerta
n =	numero totale dei criteri
W_i =	peso o punteggio attribuito al criterio i-esimo
$V(a)_i$ =	coefficiente della prestazione dell'offerta rispetto al criterio i-esimo, variabile tra zero e uno

2. La proposta tecnica e la proposta economica sono giudicate applicando i seguenti criteri e sottocriteri motivazionali di valutazione. Gli stessi stabiliscono valori di ponderazione entro i quali la Commissione giudicatrice, di cui all'articolo [Fasi di gara](#), assegna il punteggio di merito ad ogni singola proposta presentata dal concorrente.

3. I punteggi verranno calcolati per arrotondamento alla terza cifra decimale.

4. La commissione giudicatrice avrà la facoltà di richiedere al concorrente di fornire, in sede di valutazione delle offerte, informazioni e/o documenti integrativi utili alla maggior comprensione o definizione di quanto proposto. Ciò esclude ogni possibilità di soccorso istruttorio per integrazione di carenze essenziali dell'offerta tecnica od economica.

Peso aspetto tecnico: 80/100

Peso aspetto economico: 20/100

Schema di sintesi dei criteri e subcriteri, motivazionali, su cui è basata la valutazione dell'offerta.					
			W	P	TOT
QUALITATIVI OFFERTA TECNICA					
a1	Caratteristiche tecniche della soluzione proposta		40		
	a1.1	Core aggiuntivi		2	
	a1.2	Vendor per soluzione di iperconvergenza		4	
	a1.3	Percorso di formazione		3	
	a1.4	Business continuity		7	
	a1.5	Soluzione appliance completamente integrata dal singolo fornitore		2	
	a1.6	Espandibilità cluster		2	
	a1.7	Gestione lifecycle		2	
	a1.8	Hardware certificato per la soluzione di iperconvergenza		2	
	a1.9	Hypervisor		6	
	a1.10	Licensing hypervisor		6	
	a1.11	Portale di accesso		2	
	a1.12	Replica nativa		2	40
a2	Progetto di implementazione e migrazione		16		
	a2.1	Rack e cablaggi		6	
	a2.2	Progetto di migrazione		6	
	a2.3	Referenze		4	16
a3	Livelli di servizio (SLA) proposti		24		
	a3.1	Tempo di presa in carico della segnalazione		6	
	a3.2	Penale per ritardo di presa in carico delle segnalazioni		6	
	a3.3	Tempo di risoluzione del guasto		6	
	a3.4	Penale per ritardo nella risoluzione del guasto		6	24
QUANTITATIVI OFFERTA ECONOMICA					
a4	Ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara		20		
		Totale	100		

PROPOSTA TECNICA – W = 80

Espressa utilizzato esclusivamente le Sezioni e i relativi Parametri presenti a livello di Busta tecnica telematica.

A pena di esclusione, i documenti componenti l'offerta tecnica, non dovranno contenere elementi propri, o che possano ricondurre agli stessi, dell'offerta economica.

5. CRITERI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE DELL' ASPETTO TECNICO DELL'OFFERTA

a1. Criterio “**Caratteristiche tecniche della soluzione proposta**” - $W_i = 40$

Mediante questo criterio qualitativo sono valutate, con riferimento esclusivo ai sub criteri di seguito indicati, le

caratteristiche tecniche degli apparati tecnologici oggetto d'offerta. A tal fine, il Concorrente, per corrispondere agli stessi sub criteri, presenta la documentazione richiesta. Ogni elemento oggetto di valutazione verrà giudicato come segue:

n.	Subcriterio motivazionale	Elementi oggetto di valutazione Documentazione da presentare	Metodo di giudizio - peso parziale massimo ($P_{p_{max}}$)
a1.1	Core aggiuntivi	Con il presente subcriterio sono valutati Core fisici per CPU aggiuntivi rispetto a quelli richiesti da Capitolato, a parità di TDP/core (thermal design power). Vedere relativo parametro telematico per la presentazione della proposta.	<u>MATEMATICO</u> Presenza core in numero maggiore a quelli richiesti: $P_{p_n} = P_{p_{max}}$ Altrimenti $P_{p_n} = 0$ <u>Peso parziale massimo = 2</u>
a1.2	Vendor per soluzione di iperconvergenza	Con il presente subcriterio è valutato il Vendor selezionato per la soluzione di iperconvergenza proposto posizionato come leader nel quadrante magico di Gartner "Hyperconverged infrastructure 2020". Vedere relativo parametro telematico per la presentazione della proposta.	<u>MATEMATICO</u> se la soluzione iperconvergente proposta è prodotta da uno dei vendor posizionati nel quadrante dei leader nell'ambito del quadrante magico di Gartner (Hyperconverged Infrastructure): $P_{p_n} = P_{p_{max}}$ Altrimenti $P_{p_n} = 0$ <u>Peso parziale massimo = 4</u>
a1.3	Percorso di formazione	Con il presente sottocriterio è valutato il percorso di formazione, in termini di quantità e qualità, includendo anche l'eventuale iscrizione ad esami di certificazione previsti dal vendor. A tal fine il Concorrente presenta una relazione impostata secondo lo schema modulare seguente: <ol style="list-style-type: none"> 1. figura professionale considerata 2. profilo professionale e inquadramento contrattuale qualora la risorsa sia già presente nell'organico del Concorrente o vi sia la previsione di assunzione (se del caso specificare l'opzione) 3. elencazione e descrizione dei relativi titoli formativi 4. relative eventuali iscrizioni ad esami di certificazione previsti dal vendor (descrizione) 5. Copia dei titoli formativi trattati nella Relazione 	<u>DISCREZIONALE</u> Ogni commissario, autonomamente, esprimerà il proprio giudizio, in applicazione del metodo del <u>confronto a coppie</u> , di cui alle linee guida ANAC n. 2 (Del. 424 02/05/2018) mediante l'attribuzione di un indice di gradimento parziale (IG_{nP}), come da Prospetto seguente. Ogni proposta avrà ottenuto un indice di gradimento totale (IG_{nTot}) dato dalla somma degli indici di gradimento attribuiti dai singoli commissari. Quindi $IG_{nTot} = \text{valore maggiore} \Rightarrow P_{p_n} = P_{p_{max}}$ $IG_{nTot} = 0 \Rightarrow P_{p_n} = 0$ $IG_{nTot} = \text{valore intermedio} \Rightarrow P_{p_n} = \text{interpolazione lineare}$ <u>Peso parziale massimo = 3</u>

a1.4	<i>Business continuity</i>	<p>Con il presente sottocriterio è valutata la possibilità di creare uno stretched cluster con failover automatico sulla sede secondaria.</p> <p>Vedere relativo parametro telematico per la presentazione della proposta.</p>	<p><u>MATEMATICO</u></p> <p>Se previsto: $Pp_n = Pp_{max}$ Altrimenti $Pp_n = 0$</p> <p><u>Peso parziale massimo = 7</u></p>
a1.5	<i>Soluzione appliance completamente integrata dal singolo fornitore</i>	<p>Con il presente sottocriterio è valutata la presenza di Sistema iperconvergente con soluzione appliance completamente integrata dal singolo fornitore.</p> <p>Vedere relativo parametro telematico per la presentazione della proposta.</p>	<p><u>MATEMATICO</u></p> <p>Se previsto: $Pp_n = Pp_{max}$ Altrimenti $Pp_n = 0$</p> <p><u>Peso parziale massimo = 2</u></p>
a1.6	<i>Espandibilità cluster</i>	<p>Con il presente sottocriterio è valutata la possibilità di espandere un singolo cluster ad un numero superiore di nodi.</p> <p>Vedere relativo parametro telematico per la presentazione della proposta.</p>	<p><u>MATEMATICO</u></p> <p>Soluzione migliore (maggior numero di nodi): $Pp_n = Pp_{max}$ Soluzione che non prevede la funzionalità: $Pp_n = 0$ Soluzioni intermedie $Pp_n = \text{interpolazione lineare}$</p> <p><u>Peso parziale massimo = 2</u></p>
a1.7	<i>Gestione lifecycle</i>	<p>Con il presente subcriterio è valutata la possibilità di gestire il ciclo di vita dei nodi da un'interfaccia integrata che consenta l'aggiornamento a caldo di software e firmware.</p> <p>Vedere relativo parametro telematico per la presentazione della proposta.</p>	<p><u>MATEMATICO</u></p> <p>Se previsto: $Pp_n = Pp_{max}$ Altrimenti $Pp_n = 0$</p> <p><u>Peso parziale massimo = 2</u></p>
a1.8	<i>Hardware certificato per la soluzione di iperconvergenza</i>	<p>Con questo sottocriterio è valutata la presenza di hardware certificato dal produttore (hardware) per la soluzione software HCI proposta.</p> <p>Vedere relativo parametro telematico per la presentazione della proposta.</p>	<p><u>MATEMATICO</u></p> <p>Se previsto: $Pp_n = Pp_{max}$ Altrimenti $Pp_n = 0$</p> <p><u>Peso parziale massimo = 2</u></p>
a1.9	<i>Hypervisor</i>	<p>Con questo sottocriterio è valutato se Il sistema iperconvergente garantirà il supporto di più hypervisor quali: VMware, MS-Hyperv, KVM o distribuzioni derivate.</p> <p>Vedere relativo parametro telematico per la</p>	<p><u>MATEMATICO</u></p> <p>Se previsto: $Pp_n = Pp_{max}$ Altrimenti $Pp_n = 0$</p>

		presentazione della proposta.	<u>Peso parziale massimo = 6</u>
a1.10	<i>Licensing hypervisor</i>	Con questo sottocriterio è valutata la presenza di Licensing software che includa, senza costi aggiuntivi, hypervisor di tipo KVM based in aggiunta all'hypervisor oggi presente (VMware). Vedere relativo parametro telematico per la presentazione della proposta.	<u>MATEMATICO</u> Se previsto: $Pp_n = Pp_{max}$ Altrimenti $Pp_n = 0$ <u>Peso parziale massimo = 6</u>
a1.11	<i>Portale di accesso</i>	Con questo sottocriterio è valutata la possibilità di accedere al sistema di gestione mediante browser web con un unico punto di accesso configurato in alta affidabilità. L'interfaccia dovrà essere interanete in HTML 5. Vedere relativo parametro telematico per la presentazione della proposta.	<u>MATEMATICO</u> Se previsto: $Pp_n = Pp_{max}$ Altrimenti $Pp_n = 0$ <u>Peso parziale massimo = 2</u>
a1.12	<i>Replica nativa</i>	Con questo sottocriterio è valutata la funzionalità di Replica nativa integrata senza tools aggiuntivi. Vedere relativo parametro telematico per la presentazione della proposta.	<u>MATEMATICO</u> Se previsto: $Pp_n = Pp_{max}$ Altrimenti $Pp_n = 0$ <u>Peso parziale massimo = 2</u>

CONFRONTO A COPPIE

A	Ogni Commissario, autonomamente, confronta ogni proposta con ciascuna delle altre. Nella valutazione di ciascuna coppia di relazioni, esprimerà, alla conclusione del confronto, un giudizio, costituito da un indice di gradimento IG_{nP} così delineato: valore 0 \rightarrow attribuito alla proposta peggiore valore da 2 a 6 \rightarrow attribuito alla proposta migliore per esprimerne il gradimento rispetto alla proposta peggiore (2 = preferenza minima - 3 = preferenza piccola - 4 = preferenza media - 5 = preferenza grande - 6 = preferenza massima) valore 1 \rightarrow attribuito ad entrambe le proposte in caso di parità di gradimento
B	Alla fine di tutti i confronti, ogni proposta avrà ottenuto un indice di gradimento totale IG_{nTot} dato dalla somma dei singoli indici di gradimento parziali ($IG_{nTot} = \sum IG_{nP}$)

Il metodo del confronto a coppie non sarà applicato qualora le offerte valide ammesse in gara siano di numero inferiore a tre. In tal caso il Commissario, nel confronto tra due elementi, assegnerà direttamente ad ognuno di essi il parametro decimale di valutazione "V" compreso tra 0 ed 1, ove "0" corrisponde alla "non sufficienza" e "1" al massimo apprezzamento. Nel singolo confronto il Concorrente avrà ottenuto un parametro " V_{media} " dato dalla media dei parametri "V" espressi da ciascun Commissario.

Quindi:

$$V_{media} = \text{valore maggiore} \Rightarrow Pp_n = Pp_{max}$$

$$V_{media} = 0 \Rightarrow Pp_n = 0$$

$$V_{media} = \text{valore intermedio} \Rightarrow Pp_n = \text{interpolazione lineare}$$

Con riferimento al criterio, ogni proposta tecnica ottiene un Punteggio Totale P_{nTot} dato dalla somma dei punteggi parziali ottenuti con riferimento a ciascun Subcriterio ($P_{nTot} = \sum Pp_n$).

Quindi $P_{nTot} = W_n$

a2. Criterio “**Progetto di implementazione e migrazione**” - $W_i = 16$

Mediante questo criterio qualitativo è valutata, con riferimento esclusivo ai sub criteri di seguito indicati, le modalità organizzative con le quali il Concorrente, in caso di aggiudicazione, intende affrontare le attività principali di installazione e sostituzione degli apparati e la migrazione delle attuali macchine virtuali sulla nuova piattaforma HCI, anche al fine di minimizzare l’impatto sulla Organizzazione con evidenza del gantt di progetto. Ogni elemento oggetto di valutazione verrà giudicato come segue:

n.	Subcriterio motivazionale	Elementi oggetto di valutazione Documentazione da presentare	Metodo di giudizio - peso parziale massimo (P_{pmax})
a2.1	Rack e cablaggi	<p>Con questo sottocriterio è valutata qualità proposta del rack e della predisposizione del rack e di tutte le connessioni (cablaggio) e installazione apparati.</p> <p>A tal fine il Concorrente presenta una relazione tecnico descrittiva, eventualmente corredata da schemi grafici, foto, brochure. La documentazione a corredo deve essere specificatamente organizzata, riferita al contenuto della Relazione con precisi richiami di riferimento nel testo della stessa. Documentazione generica, dispersiva, ridondante o di carattere prettamente commerciale non potrà essere considerata ai fini della valutazione della proposta.</p>	<p><u>DISCREZIONALE</u></p> <p>Ogni commissario, autonomamente, esprimerà il proprio giudizio, in applicazione del metodo del <u>confronto a coppie</u>, di cui alle linee guida ANAC n. 2 (Del. 424 02/05/2018) mediante l’attribuzione di un indice di gradimento parziale (IG_{nP}), come da Prospetto seguente. Ogni proposta avrà ottenuto un indice di gradimento totale (IG_{nTot}) dato dalla somma degli indici di gradimento attribuiti dai singoli commissari.</p> <p>Quindi</p> <p>$IG_{nTot} = \text{valore maggiore} \Rightarrow Pp_n = Pp_{max}$</p> <p>$IG_{nTot} = 0 \Rightarrow Pp_n = 0$</p> <p>$IG_{nTot} = \text{valore intermedio} \Rightarrow Pp_n = \text{interpolazione lineare}$</p> <p><u>Peso parziale massimo = 6</u></p>
a2.2	Progetto di migrazione	<p>Con il presente sottocriterio è valutata la qualità e la completezza del progetto di migrazione dei dati.</p> <p>della descrizione del progetto di migrazione (definizione dei</p>	<p><u>DISCREZIONALE</u></p> <p>Ogni commissario, autonomamente, esprimerà il</p>

		<p>passaggi, delle tempistiche, gantt di progetto, ecc.) e relazione tecnica di qualità ().</p> <p>A tal fine il Concorrente presenta l'Elaborato progettuale sviluppato, per sezioni, come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Definizione e descrizione dei passaggi 2. Diagramma di Gantt per pianificazione fasi, tempistiche e risorse impiegate 3. Relazione tecnico qualitativa contenente almeno il disegno di alto livello della soluzione e i dettagli circa la rispondenza alle specifiche richieste 4. Eventuale documentazione a corredo. La documentazione a corredo deve essere specificatamente organizzata, riferita al contenuto del Progetto, con precisi richiami di riferimento all'interno dello stesso. Documentazione generica, dispersiva, ridondante o di carattere prettamente commerciale non potrà essere considerata ai fini della valutazione della proposta. 	<p>proprio giudizio, in applicazione del metodo del confronto a coppie, di cui alle linee guida ANAC n. 2 (Del. 424 02/05/2018) mediante l'attribuzione di un indice di gradimento parziale (IG_{nP}), come da Prospetto seguente. Ogni proposta avrà ottenuto un indice di gradimento totale (IG_{nTot}) dato dalla somma degli indici di gradimento attribuiti dai singoli commissari.</p> <p>Quindi</p> <p>$IG_{nTot} = \text{valore maggiore} \Rightarrow Pp_n = Pp_{max}$</p> <p>$IG_{nTot} = 0 \Rightarrow Pp_n = 0$</p> <p>$IG_{nTot} = \text{valore intermedio} \Rightarrow Pp_n = \text{interpolazione lineare}$</p> <p><u>Peso parziale massimo = 6</u></p>
a2.3	Referenze	<p>Con il presente subcriterio sono valutate le Referenze in ambito pubblico o privato relative alla soluzione iperconvergente offerta. Sono prese in considerazione, pertanto, le dichiarazioni dei Committenti attestanti l'avvenuta regolare fornitura di soluzioni iperconvergenti della medesima tipologia.</p> <p>A tal fine il Concorrente presenta un Elaborato schematico costituito da righe così composte::</p> <p>N. Prog./Nome Committente/Sede legale Committente/Oggetto Fornitura/Data conclusiva/Rif. copia Dichiarazione allegata.</p> <p>Le Dichiarazioni dei Committenti sono rappresentate da Certificato di Esecuzione delle Prestazioni (CEP) o da altra certificazione equipollente dalla quale possa essere desunta l'avvenuta regolare fornitura del Data center oggetto di referenza.</p>	<p><u>MATEMATICO</u></p> <p>Maggior numero di Referenze valide:</p> <p>$Pp_n = Pp_{max}$</p> <p>Nessuna Referenza::</p> <p>$Pp_n = 0$</p> <p>Valori intermedi:</p> <p>$Pp_n = \text{interpolazione lineare}$</p> <p><u>Peso parziale massimo = 4</u></p>

CONFRONTO A COPPIE

A	Ogni Commissario, autonomamente, confronta ogni proposta con ciascuna delle altre. Nella valutazione di ciascuna coppia di relazioni, esprimerà, alla conclusione del confronto, un giudizio, costituito da un indice di gradimento IG_{nP} così delineato:
---	---

	<p>valore 0 \mapsto attribuito alla proposta peggiore</p> <p>valore da 2 a 6 \mapsto attribuito alla proposta migliore per esprimerne il gradimento rispetto alla proposta peggiore (2 = preferenza minima - 3 = preferenza piccola - 4 = preferenza media - 5 = preferenza grande - 6 = preferenza massima)</p> <p>valore 1 \mapsto attribuito ad entrambe le proposte in caso di parità di gradimento</p>
B	<p>Alla fine di tutti i confronti, ogni proposta avrà ottenuto un indice di gradimento totale IG_{nTot} dato dalla somma dei singoli indici di gradimento parziali ($IG_{nTot} = \sum IG_{nP}$)</p>
<p>Il metodo del confronto a coppie non sarà applicato qualora le offerte valide ammesse in gara siano di numero inferiore a tre. In tal caso il Commissario, nel confronto tra due elementi, assegnerà direttamente ad ognuno di essi il parametro decimale di valutazione "V" compreso tra 0 ed 1, ove "0" corrisponde alla "non sufficienza" e "1" al massimo apprezzamento. Nel singolo confronto il Concorrente avrà ottenuto un parametro "V_{media}" dato dalla media dei parametri "V" espressi da ciascun Commissario.</p> <p>Quindi:</p> <p>V_{media} = valore maggiore $\Rightarrow Pp_n = Pp_{max}$</p> <p>$V_{media} = 0 \Rightarrow Pp_n = 0$</p> <p>$V_{media}$ = valore intermedio $\Rightarrow Pp_n$ = interpolazione lineare</p>	

Con riferimento al criterio, ogni proposta tecnica ottiene un Punteggio Totale P_{nTot} dato dalla somma dei punteggi parziali ottenuti con riferimento a ciascun Subcriterio ($P_{nTot} = \sum Pp_n$).

Quindi $P_{nTot} = W_n$

a3. Criterio "**Livelli di servizio (SLA) proposti**" - $W_i = 24$

Mediante questo criterio sono valutati i Livelli di servizio (*SLA Service Level Agreement*) proposti, che saranno applicati in fase di eventuale esecuzione dell'appalto, in caso di guasti e/o problemi di funzionamento, inerenti le prestazioni oggetto di fornitura, coperti da [Garanzia di manutenzione](#). Ogni elemento oggetto di valutazione verrà giudicato come segue:

n.	Subcriterio motivazionale	Elementi oggetto di valutazione Documentazione da presentare	Metodo di giudizio - peso parziale massimo (P_{pmax})
a3.1	<i>Tempo di presa in carico della segnalazione</i>	<p>Con questo sottocriterio è valutato il tempo massimo, espresso in minuti, garantito di presa in carico del guasto bloccante dell'apparato (hardware e/o software)</p> <p>Vedere relativo parametro telematico per la presentazione della proposta.</p>	<p><u>MATEMATICO</u></p> <p>Miglior tempo (valore minore, inferiore a 240 e superiore a 10): $Pp_n = Pp_{max}$</p> <p>Tempo uguale o inferiore a 10 e uguale o maggiore a 240: $Pp_n = 0$</p> <p>Valori intermedi, compresi tra</p>

			<p>il miglior tempo e inferiori a 240: $Pp_n =$ interpolazione lineare inversa <u>Peso parziale massimo = 6</u></p>
a3.2	<i>Penale per ritardo di presa in carico delle segnalazioni</i>	<p>Con il presente sottocriterio è valutato il valore d'incremento percentuale della penale pecuniaria minima fissata da Capitolato, proposto dal Concorrente, che la Stazione appaltante, nell'eventuale fase esecutiva dell'appalto, applicherà alla suddetta penale pecuniaria per ogni ora di ritardo, o frazione della stessa in proporzione, sul termine temporale di presa in carico del guasto bloccante dell'apparato da parte del fornitore, di cui al precedente subcriterio.</p> <p>Vedere relativo parametro telematico per la presentazione della proposta.</p>	<p><u>MATEMATICO</u> Valore d'incremento maggiore: $Pp_n = Pp_{max}$ Valore d'incremento uguale a zero: $Pp_n = 0$ Valori intermedi: $Pp_n =$ interpolazione lineare <u>Peso parziale massimo = 6</u></p>
a3.3	<i>Tempo di risoluzione del guasto</i>	<p>Con questo sottocriterio è valutato il tempo massimo, espresso in ore intere, garantito di risoluzione del guasto bloccante (hardware e/o software) dell'apparato</p> <p>Vedere relativo parametro telematico per la presentazione della proposta.</p>	<p><u>MATEMATICO</u> Miglior tempo (valore minore inferiore a 8 e superiore a zero): $Pp_n = Pp_{max}$ Tempo uguale a zero o maggiore a 72: $Pp_n = 0$ Valori intermedi, compresi tra il miglior tempo e inferiori a 72: $Pp_n =$ interpolazione lineare inversa <u>Peso parziale massimo = 6</u></p>
a3.4	<i>Penale per ritardo nella risoluzione del guasto</i>	<p>Con il presente sottocriterio è valutato il valore d'incremento della penale pecuniaria minima fissata da Capitolato, proposto dal Concorrente, che la Stazione appaltante, nell'eventuale fase esecutiva dell'appalto, applicherà alla suddetta penale pecuniaria per ogni ora di ritardo, o frazione dello stesso in proporzione, sul termine temporale di risoluzione del guasto bloccante (hardware e/o software) dell'apparato, di cui al precedente subcriterio.</p> <p>Vedere relativo parametro telematico per la presentazione della proposta.</p>	<p><u>MATEMATICO</u> Valore d'incremento maggiore: $Pp_n = Pp_{max}$ Valore d'incremento uguale a zero: $Pp_n = 0$ Valori intermedi: $Pp_n =$ interpolazione lineare <u>Peso parziale massimo = 6</u></p>

Con riferimento al criterio, ogni proposta tecnica ottiene un Punteggio Totale P_{nTot} dato dalla somma dei punteggi parziali ottenuti con riferimento a ciascun Subcriterio ($P_{nTot} = \sum Pp_n$).

Quindi $P_{nTot} = W_n$

PROPOSTA ECONOMICA – W = 20

Espressa utilizzando esclusivamente le Sezioni e i relativi Parametri presenti a livello di Busta economica telematica

6. CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL' ASPETTO ECONOMICO DELL'OFFERTA

b1. Criterio “Prezzo offerto” – $W_i = 20$

Mediante questo criterio quantitativo è valutato il Prezzo totale a corpo (PC_n) che il Concorrente offre, ribassando l'importo complessivo stimato posto a base di gara (BG), di cui all' articolo [Oggetto dell'appalto, lotti funzionali, categorie e valore](#), per dare completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto d'appalto, in caso di aggiudicazione.

A tal fine l'Offerente esprime lo Sconto unico, digitando il numero, considerato fino alla terza cifra decimale, corrispondente al valore percentuale di ribasso che applicato all'Importo totale a base di gara (BG) determinerà il Prezzo totale a corpo di cui sopra.

Non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte economiche in rialzo o non ribassate.

Il punteggio W_n sarà attribuito nel modo seguente:

$$PC_n = PC_{nMinore} \Rightarrow W_n = W_i$$

$$PC_n = BG \Rightarrow W_n = \text{zero}$$

$$PC_n = PC_{nIntermedio} \Rightarrow W_n = \text{interpolazione lineare } [(W_i * Sc_{int}) / Sc_{Mag}]$$

Sc_{int} = Sconto valore intermedio
 Sc_{Mag} = Sconto valore maggiore

Lo Sconto offerto, in caso di aggiudicazione dell'appalto, qualora in corso d'esecuzione del contratto sia attivata la Proroga per c.d. “Quinto d'obbligo”, sarà anche applicato ai prezzi oggetto di concordamento, di cui all'articolo [Importo dell'appalto, Lotti funzionali e Categorie](#).


ART. 6 SOGGETTI AMMESSI

1. Sono ammessi a concorrere per l'affidamento dell'appalto in oggetto, i soggetti economici di cui agli artt. 45 del D. Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di qualificazione, generali e speciali, definiti nel presente capitolato e/o nel Bando/Avviso di gara. I concorrenti riuniti, per quanto non prescritto nella documentazione posta a base di appalto, fanno riferimento ai contenuti degli artt. 47 e 48 del citato Codice e degli artt. 92 e 94 del DPR 207/2010, ove applicabili.

ART. 7 DOCUMENTAZIONE POSTA A BASE DI APPALTO (LEGGE SPECIALE DI GARA)

1. La documentazione posta a base di appalto è costituita dai seguenti documenti:

DISCIPLINA DI GARA

- Bando di gara;
- Capitolato generale d'oneri (*il presente documento*);
- Schema di contratto;
-  Istruzioni generali offerta telematica.pdf ;

ALLEGATI CAPITOLATO

- e. Sezioni e parametri costituenti le Buste telematiche;
- f. Modello Scheda manodopera sicurezza (*disponibile a livello di parametro telematico*) ;
- g. Modello Scheda Subappalto (*disponibile a livello di parametro telematico*);
- h. Modello Fatturato medio specifico (*disponibile a livello di parametro telematico*).

PROGETTO TECNICO

- i. Capitolato tecnico
 - j. Computo estimativo appalto
2. Suddetta documentazione è visionabile e reperibile integralmente, in formato elettronico e gratuitamente, con le modalità indicate nell'Avviso/Bando di gara.

ART. 8 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER AMMISSIONE IN GARA

1. Gli operatori economici interessati, per poter partecipare alla gara di appalto in oggetto, devono possedere i seguenti requisiti di qualificazione. Essi attestano gli stessi mediante la compilazione e la conseguente presentazione della Busta di qualifica, relativa alla specifica Richiesta di Offerta (*RdO*) telematica (Cfr. Articolo [Forma e contenuto delle offerte](#)).

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- I. Mancanza di cause ostative, previste dalla vigente normativa europea e nazionale, per poter partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché per poter stipulare i relativi contratti. Il possesso di tali requisiti è attestato mediante la presentazione del DGUE (*Documento di Gara Unico Europeo - Parti I, II e III*).
- I soggetti economici stabiliti in uno stato appartenente all'unione europea, attestano la mancanza delle cause ostative di cui alla presente lettera conformemente alla normativa di settore vigente nello Stato membro di riferimento.

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

Idoneità

- II. Regolare iscrizione nel Registro imprese, tenuto presso la Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura o, in caso di soggetto economico avente sede in uno stato straniero appartenente alla Comunità Economica Europea, in equipollente registro, con oggetto sociale compatibile con le prestazioni richieste nell'appalto in oggetto.
- III. Limitatamente per le società cooperative o loro consorzi, regolare iscrizione nell'Albo nazionale delle società cooperative, tenuto presso il Registro imprese.
- IV. Possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 26 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/2008 "Testo Unico Sicurezza".
- Il dato, autocertificato in sede di presentazione dell'offerta, è dimostrato, in fase di verifica ai fini dell'aggiudicazione, mediante la presentazione del Documento di Valutazione dei Rischi aziendali redatto ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 81/2008, qualora l'aggiudicatario comprenda nella propria organizzazione personale dipendente.*

Capacità tecnico-professionale

- V. Possesso di fatturato medio annuo specifico, maturato nel triennio solare antecedente alla data di pubblicazione del Bando di gara, relativo alla diretta realizzazione di Forniture analoghe all'oggetto contrattuale, d'importo minimo pari ad Euro 100.000,00.
- Per "Fornitura analoga" sono intese le prestazioni rese, nel loro insieme, per la fornitura e installazione di datacenter con migrazione dei sistemi.*

Il requisito, autocertificato in fase di presentazione dell'offerta, è comprovato in sede di eventuale aggiudicazione mediante la presentazione di idonea documentazione probatoria (certificati di esecuzione delle prestazioni o fatture regolarmente liquidate o certificati di verifica di conformità del contratto o contratti d'appalto corredati da SAP regolarmente liquidati).

- VI. Impegno a costituire *Garanzia di manutenzione della infrastruttura HCI*, di cui all'articolo [Garanzia di manutenzione](#).
2. Qualora il concorrente singolo non si trovi interamente in possesso del requisito di Capacità tecnico-professionale sopra indicato, per poter eseguire l'intero appalto deve (*opzioni alternative*):
- I. costituirsi in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, nel quale il requisito speciale di qualificazione richiesto è posseduto cumulativamente dai soggetti raggruppati, in conformità ai disposti di cui all' articolo [Operatori economici temporaneamente riuniti](#).
 - II. costituirsi in raggruppamento temporaneo di tipo verticale, in cui il soggetto designato Mandatario (*Capogruppo*) assumerà l'esecuzione delle prestazioni comprese nella categoria prevalente e il soggetto designato Mandante l'esecuzione di quelle comprese nella categoria secondaria, in conformità ai disposti del sopra richiamato articolo.
 - III. subappaltare le prestazioni comprese nella quota d'appalto per le quali risulta non essere qualificato ai sensi del presente capitolato, ad altro operatore economico qualificato, con le modalità e nei limiti previsti all'articolo [Subappalto](#); tal caso si rientra nella tipologia del cd. "Subappalto necessario".
 - IV. accedere all'istituto dell'Avvalimento, ai sensi dell'articolo che segue, per acquisire, presso operatore economico terzo, i requisiti di qualificazione richiesti, dei quali il concorrente risulta essere carente. Nel caso specifico trattasi di "Avvalimento operativo".

ART. 9 AVVALIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 88 del D.P.R. 207/2010, i concorrenti singoli, consorziati o raggruppati possono avvalersi dei requisiti di un altro soggetto (*Impresa Ausiliaria*). In tal caso il concorrente allega alla busta di qualifica, inclusa in distinto fascicolo, la documentazione di cui al comma 1 del citato articolo di legge (*Cfr. istruzioni a livello di parametro telematico di busta*).
2. Il Contratto di avvalimento, stipulato tra le parti interessate, qualora mancante o, seppur presente, contenente carenze sostanziali con riferimento all'oggetto contrattuale, non può essere sottoposto a "Soccorso istruttorio" ex art. 83 comma 9 del Codice.
3. L'Avvalimento, quando interessa il trasferimento di requisiti di qualificazione di tipo speciale riguardanti "Capacità economico-finanziaria", rientra nella definizione di "Avvalimento di garanzia", dove interessa il trasferimento di requisiti di qualificazione di tipo speciale riguardanti "Capacità tecnico-professionale", rientra nella definizione di "Avvalimento operativo". In quest'ultimo caso la documentazione da esibire, ai sensi dell'anzì citato art. 89 Codice contratti, per ricorrere all'applicazione dell'istituto di cui si tratta, comprende, tra l'altro, la dimostrazione strumentale, tecnica ed operativa relativa all' effettiva concretizzazione dell'avvalimento stesso, in caso di esecuzione del contratto di appalto.

ART. 10 OPERATORI ECONOMICI TEMPORANEAMENTE O STABILMENTE RIUNITI

1. In caso di associazione temporanea di imprese ai sensi dell'art. 45 c. 2 lett. d), D.Lgs. 50/2016, già costituita nelle forme di legge, l'offerta è espressa dal Mandatario, per nome e per conto delle Mandanti, in virtù del mandato collettivo di rappresentanza da quest'ultime conferito alla Capogruppo, nelle forme e modalità previste dalla legge. Ciascuna delle imprese temporaneamente associate è tenuta a presentare, per tramite della Mandataria, le dichiarazioni attinenti l'attestazione dei requisiti di qualificazione di ordine generale, mediante la presentazione del proprio DGUE (*Documento di Gara Unico Europeo*), secondo quanto indicato all'articolo [Forma e contenuto delle offerte](#). Il mandato di rappresentanza di cui all'art. 48 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 deve essere prodotto a corredo dell'istanza di partecipazione.

2. È consentita la partecipazione di associazioni temporanee ai sensi dell'art. 45 comma 2 lett. d), D.Lgs. 50/2016, non ancora costituite nelle forme di legge. In tale caso l'offerta, sottoscritta - pena esclusione - dal rispettivo rappresentante legale di ciascun raggruppando operatore economico, contiene (*Cfr. relativi parametri telematici busta di qualifica*):

- a. l'indicazione dell'impresa qualificata come futura Capogruppo;
- b. la dichiarazione di impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno nelle forme di legge mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
- c. l'indicazione delle specifiche prestazioni oggetto dell'affidamento, o parti di esse, che le singole imprese raggruppande assumono l'obbligo di eseguire (*art. 48 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 e art. 92 del D.P.R. 207/2010*).

3. Il mandato collettivo di rappresentanza legale di cui al comma precedenti risulta da scrittura privata con autentica notarile. Al procuratore legale Mandatario (*Capogruppo*) spettano, di norma e tra l'altro, le deleghe necessarie per la riscossione dei corrispettivi liquidati all' RTI, nonché i poteri per la successiva ripartizione dei compensi pro-quota spettanti a loro volta ai soggetti Mandanti sulla base delle singole fatture emesse. A tal fine la Stazione appaltante instaurerà, anche per la gestione contabile del contratto, un rapporto esclusivo con il soggetto Mandatario, dal quale riceverà, alla scadenza di ogni rata di pagamento, la documentazione contabile giustificativa (fatture etc.).

Con riferimento alla liquidazione dei corrispettivi di cui all'articolo [Pagamenti in acconto](#), in virtù di quanto anzidetto, l'atto costitutivo determina una delle seguenti modalità di pagamento:

- a. unicamente al Mandatario, su presentazione di fattura elettronica unica presentata dallo stesso;
- b. unicamente al Mandatario, su presentazione di singole e rispettive fatture elettroniche emesse dai singoli componenti l' RTI;
- c. al Mandatario e alle singole Mandanti su presentazione di singole e rispettive fatture elettroniche emesse dai medesimi.

4. Eccezionalmente, su motivata ed esplicita richiesta, qualora trattasi di raggruppamento di tipo verticale, la Stazione appaltante può concedere la contabilità completamente separata tra mandatario e mandanti. In tal caso anche la presentazione delle relative fatture e l'esecuzione dei pagamenti avverrà in maniera separata ed indipendente, rimanendo comunque in capo al Mandatario le responsabilità, anche solidali, previste dalle norme vigenti nei confronti della SA. Tale condizione è stabilita, sentita la SA, nell'atto di costituzione formale del raggruppamento.

5. L' Operatore economico designato quale Mandatario in un raggruppamento di tipo orizzontale, possiede la quota maggioritaria dei requisiti di capacità tecnico-professionale, di cui all' articolo [Requisiti di qualificazione per ammissione in gara](#), corrispondente ad almeno il 40% del totale.

La quota di partecipazione al raggruppamento, relativa ad ogni componente riunito ed indicata in sede di gara, è corrispondente, almeno, alla relativa quota di possesso dei requisiti di qualificazione speciale, di cui sopra.

6. L' Operatore economico designato quale Mandatario in un raggruppamento di tipo verticale, possiede interamente la quota dei requisiti di qualificazione di cui sopra, prevista per la categoria prevalente di prestazioni, indicata. Il Mandante interamente la quota degli stessi previsti per la categoria secondaria di cui ne assumerà l'esecuzione.

Qualora i suddetti requisiti siano fissati indistintamente, l'esecutore possiede i medesimi proporzionalmente all'incidenza della quota di prestazioni inclusa nella categoria assunta, sul totale.

7. Al fine di usufruire interamente dei benefici di riduzione delle garanzie, di cui agli artt. 93 c. 7 e 103 c. 1 del D. Lgs. 50/2016, il possesso delle Certificazioni ivi previste deve comprendere ogni componente riunito. Diversamente i benefici di cui si tratta sono applicati proporzionalmente alla quota di partecipazione al raggruppamento, limitatamente con riferimento al componente o ai componenti possessori delle certificazioni che ne danno diritto.

L'applicazione dei benefici di cui sopra è corredata dalla presentazione delle relative Certificazioni, mediante esibizione di copia conforme all'originale delle stesse o rilascio di dichiarazione attestante il possesso delle medesime (*le certificazioni di copia conforme e le autocertificazioni sono rese ai sensi del DPR 445/2000, in formato digitale*). Con riferimento alla certificazione di qualità, vale la specifica indicazione riportata nell'attestazione SOA.

8. La riunione temporanea di concorrenti costituita esclusivamente da Micro, Piccole e Medie imprese, beneficia della riduzione al 50% degli importi garantiti di cui agli articoli [Garanzia a corredo dell'offerta \(cauzione provvisoria\)](#) e

Cauzione definitiva. Inoltre è esente dall'obbligo di presentazione dell'impegno di cui all'art. 93 c. 8 del Codice dei contratti.

9. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi stabili, di cui all'articolo 45 c. 2 lett. c) del Codice appalti, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale (art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016). Qualora il consorzio in fase esecutiva designi un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, dovrà dichiarare/dimostrare che la modifica soggettiva non è finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata (art. 48 c. 7-bis), VIACQUA SpA procederà alla verifica dei requisiti sia in capo all'impresa uscente che a quella entrante.

10. Con riferimento al possesso dei requisiti speciali di qualificazione, i Consorzi stabili, quando non diversamente stabilito nella legge speciale di gara, attestano gli stessi conformemente a quanto disposto dell' art. 47 c. 2 del Codice appalti.

11. Qualora in sede di offerta il Consorzio Stabile, o la Rete d'impresa giuridicamente costituita, si avvalga di requisiti di capacità tecnica, professionale ed operativa - anche quando attestati per corrispondere a criteri motivazionali premianti relativi alla valutazione di aspetti tecnici finalizzata all'individuazione dell'offerta economica più vantaggiosa -, specificatamente appartenenti all'/agli operatore/i economico/i consorziato/i indicato/i come operatore/i economico/i esecutore/i, la variazione, in fase esecutiva del contratto, riguardante la designazione del/i consorziato/i esecutore/i è concessa solamente nei riguardi di oo.ee. consorziati in possesso dei requisiti di qualificazione anzidetti a livello equipollente.

12. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, è vietata qualsiasi modificazione della composizione del raggruppamento temporaneo rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

13. I Consorzi ordinari, i G.E.I.E. e le Reti di impresa privi di personalità giuridica, ai fini dell' ammissione alla gara e per quanto non specificatamente previsto nel presente capitolato e relativi allegati, sono equiparati ai raggruppamenti temporanei di imprese.

14. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo o in altri articoli del Capitolato in materia di *Riunione di concorrenti*, valgono, per quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice dei contratti nonché 92 e 94 del DPR 207/2010.

ART. 11 INTESAZIONE FIDUCIARIA

1. Possono concorrere per l'affidamento dell'appalto in oggetto e conseguentemente stipulare il contratto, società fiduciarie, anche se solo mandatarie o mandanti in raggruppamenti temporanei o indicate come imprese esecutrici nell'ambito di consorzi, solo se autorizzate ai sensi della Legge n. 1966/1939. Tale condizione, a pena di esclusione, deve essere dichiarata dal concorrente interessato in sede di gara.

2. Le società fiduciarie di cui al comma precedente, propedeuticamente alla stipula contrattuale, sono obbligate, pena la revoca dell'aggiudicazione, su richiesta della Stazione appaltante, a dar comunicazione, oltre dell'identità dei fiduciari:

- a. della propria composizione societaria;
- b. dell'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci;
- c. delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione;
- d. dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno - *antecedente la data di presentazione dell'offerta* - o che ne abbiano comunque diritto.

ART. 12 PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA TELEMATICA

1. La presente procedura è interamente ed esclusivamente gestita, secondo quanto previsto dagli artt. 58 e 75 del D.Lgs. 50/2016, attraverso l'utilizzo di un sistema telematico costituito da una piattaforma informatica e un software applicativo conformi alla suddetta normativa, raggiungibile, via web, al link [Portale Acquisti Viveracqua](#) (*Portale acquisti Viveracqua o Viveracqua eprocurement*).
2. Per accedere al portale telematico utilizzato per l'espletamento della procedura di gara e conoscere le modalità per la presentazione dell'offerta, seguire le istruzioni riportate nel documento "*Istruzioni generali per la presentazione dell'offerta telematica*", disponibile al seguente link [Istruzioni generali offerta telematica.pdf](#).

ART. 13 FORMA E CONTENUTO DELLE OFFERTE

1. La procedura di gara è svolta - mediante Richiesta di Offerta Telematica (RdO) - sul Portale Viveracqua eprocurement, di cui al precedente articolo.
2. La presente procedura è identificata, sul Portale, dal "*tender_2566 - G21-S2566 Rilievi topografici e piping degli impianti acquedotto, fognatura e depurazione - 4 Lotti*".
3. L'offerta, da produrre, con riferimento a ciascun Lotto funzionale a cui il Concorrente intende partecipare, tramite la Richiesta di Offerta telematica, deve essere perentoriamente trasmessa entro il termine stabilito inserito nel Portale e indicato nell' Avviso/Bando di gara.

Si precisa che il Portale non consente la trasmissione di risposte oltre il termine stabilito e che non sono ammesse risposte pervenute con modalità differenti.

4. La documentazione richiesta deve essere presentata in file elettronici firmati digitalmente, ove richiesto.
5. L'offerta è costituita dalla documentazione elettronica di seguito indicata, inserita in Buste Digitali denominate:
 - "Risposta di Qualifica" - unica per tutti i Lotti - (*contenente la documentazione amministrativa*);
 - "Risposta Tecnica" - relativa a ciascun Lotto di partecipazione - (*contenente l'offerta tecnica*);
 - "Risposta Economica" - relativa a ciascun Lotto di partecipazione - (*contenente l'offerta economica*).

a. BUSTA DI QUALIFICA (*Risposta di qualifica*) - RdO rfq_3670

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Accedendo via web alla RdO indicata (*RdO per tutti*), è presentata compilando i parametri e, ove richiesto, i modelli disponibili predisposti per la presente procedura (*Cfr. Allegati al Capitolato*). Si prescrive di utilizzare esclusivamente tali modelli elettronici, mantenendo anche in upload (*caricamento*) il medesimo formato.

La compilazione telematica delle sezioni e dei parametri della RDO, comprensivi dei documenti allegati richiesti, produce la **Domanda di partecipazione**.

Si fa presente che il Documento di gara unico europeo (DGUE), per quanto riguarda l'operatore economico Concorrente principale (*il soggetto che accede al portale per pubblicare l'offerta - Mandatario o Capogruppo in caso di riunione temporanea di concorrenti*), è prodotto mediante la compilazione dei parametri telematici compresi nelle sezioni della busta telematica (*Parti I, II, III e IV*). Qualora l'o.e. sia già qualificato nell' Albo Fornitori di Viveracqua, relativamente ai parametri telematici relativi al DGUE "Standard" (*Parti I, II, III e IV-A*) già oggetto di compilazione ai fini di presentazione dell'istanza di qualificazione, il sistema ripropone al Concorrente le risposte ai quesiti già precedentemente fornite. In tal caso il Concorrente può (a) confermare i dati così come proposti o (b) procedere alla modifica/aggiornamento degli stessi, **dando evidenza all'opzione attuata (a o b) rispondendo allo specifico parametro telematico della busta di qualifica.**

Gli eventuali operatori economici concorrenti secondari sulle cui capacità il concorrente principale si avvale per poter partecipare alla gara di appalto (*come ad esempio i soggetti mandanti o i consorziati esecutori o l' ausiliario e così*

via...), tenuti, per norma di legge o di capitolato, alla compilazione e presentazione del proprio “DGUE Standard” (*Allegato DGUE*), **qualora non già qualificati nell’ Albo Fornitori Viveracqua**, utilizzano una delle seguenti modalità:

- I. (**opzione consigliata**) accedere, via web, al Portale Viveracqua Procurement ([Portale Acquisti Viveracqua](#)), eseguire il login, entrare nella sezione “Albo Fornitori” → “Parametri complementari”, rispondere ai quesiti relativamente ad ogni parametro telematico proposto (*DGUE Standard*), confermare le dichiarazioni fornite e procedere, infine, al download di quanto prodotto. Il file formato “PDF” restituito dal sistema, costituisce il DGUE standard che, firmato digitalmente dal Rappresentante legale dichiarante, dovrà essere caricato dall’offerente nell’apposito parametro telematico della busta di qualifica. Se nella compilazione dei suddetti parametri complementari l’o.e. ha compilato anche il modello predisposto che riporta condanne penali rilevanti (*Generalità condanne RL*), il DGUE di cui si tratta deve contenere come allegato integrato anche tale citato modello. *Si fa presente che la compilazione e conferma dei “parametri complementari” di cui sopra determina la memorizzazione delle informazioni/dichiarazioni fornite dall’ Operatore economico, che il sistema riproporrà in occasione di successivi accessi al comparto “parametri complementari” i quali, all’occorrenza e previa eventuale aggiornamento, potranno essere utilizzati dall’interessato per nuove restituzioni del DGUE Standard - N.B.: i parametri complementari rimangono formalmente e sostanzialmente indipendenti dai corrispondenti parametri telematici oggetto d’istanza per l’iscrizione, come Fornitore qualificato, nell’Albo di Viveracqua - (Cfr. ["ATTENZIONE: MODIFICA DEI DATI COMPLEMENTARI"](#)).*
- II. accedere, via web, al sito del M.I.T. ([Documento di Gara unico Europeo \(DGUE\) | mit](#)), scaricare il “File editabile - schema di formulario DGUE adattato al Codice.doc” che, firmato digitalmente dal Rappresentante legale dichiarante, dovrà essere caricato dall’offerente nell’apposito parametro telematico della busta di qualifica. Qualora l’operatore economico abbia condanne rilevanti da esporre, di cui all’art. 80 c. 1 del Codice appalti, e/o situazioni rilevanti ai sensi del c. 5 del medesimo articolo, il DGUE deve essere corredato da dichiarazione integrativa riguardante l’esposizione delle stesse.

Qualora gli stessi operatori economici concorrenti secondari siano già qualificati nell’Albo fornitori Viveracqua, ove i medesimi non necessitino aggiornare in questa sede le dichiarazioni rese in fase della predetta qualifica, confermeranno la validità dei requisiti di qualificazione già attestati rispondendo in tal senso nell’apposito parametro telematico della busta di qualifica. In tal caso non dovranno procedere alla presentazione del DGUE secondo la modalità di cui al precedente alinea “I”.

I parametri telematici a compilazione obbligatoria della Busta di qualifica, richiedono anche;

- di attestare l’avvenuto versamento del contributo economico a favore dell’ANAC, ai sensi dell’art. 1, cc. 65 e 67, Legge 266/2005, del valore determinato dalla Deliberazione di riferimento. Per accedere alle informazioni più dettagliate e alle istruzioni relative alle modalità di pagamento: [Gestione Contributi Gara](#) .

Il mancato pagamento dell’anzidetto contributo costituisce causa di esclusione dalla gara.

- di presentare la garanzia a corredo dell’offerta (*cauzione provvisoria*), ai sensi dell’articolo [Garanzia a corredo dell’offerta - Cauzione provvisoria](#).

b. BUSTA TECNICA (Risposta tecnica)

Accedendo via web, previa accreditamento, alla RdO indicata, è presentata compilando i parametri e, ove richiesto, i modelli disponibili predisposti per la presente procedura (Cfr. *Allegati al Capitolato*). Si prescrive di utilizzare esclusivamente tali modelli elettronici, mantenendo anche in upload (caricamento) il medesimo formato, anche quando richiama la sottoscrizione digitale.

La compilazione telematica delle sezioni e dei parametri della RDO, comprensivi dei documenti allegati richiesti, produce l’ **Offerta tecnica**.

c. BUSTA ECONOMICA (Risposta economica)

Accedendo via web, previa accreditamento, alla rispettiva RdO indicata, è presentata compilando i parametri e, ove richiesto, i modelli disponibili predisposti per la presente procedura (Cfr. *Allegati al Capitolato*). Si prescrive di utilizzare

esclusivamente tali modelli elettronici, mantenendo anche in upload (caricamento) il medesimo formato, anche quando richiama la sottoscrizione digitale.

La compilazione telematica delle sezioni e dei parametri della RDO, comprensivi dei documenti allegati richiesti, produce l' **Offerta economica**.

INVIO DELL'OFFERTA

Entro il termine di presentazione, dopo aver completato l'inserimento di dati e documenti richiesti in ciascuna delle buste summenzionate, il concorrente dovrà inviare la propria offerta.

All'atto dell'invio il sistema chiederà di generare un file pdf per ognuna delle buste (Risposte). Tali file pdf (**EnvelopeSummary.pdf), così generati, ai fini della presentazione, dovranno essere scaricati (download), quindi firmati con firma digitale dal rappresentante legale del soggetto concorrente e allegati (upload) ciascuno nelle apposite sezioni, secondo le istruzioni riportate sul Portale. Qualora suddette operazioni di pubblicazione non siano completate ed effettuate entro il termine concesso per la presentazione delle offerte, la relativa Risposta non potrà essere accettata ai fini dell'ammissione in gara.

Per ulteriori informazioni e dettagli relativi alle modalità di presentazione dell'offerta telematica, consultare

 **Istruzioni generali offerta telematica.pdf.**

NB: Non saranno presi in considerazione documenti, dichiarazioni od informazioni ritenute essenziali ai fini dell'ammissione alla gara e/o della valutazione della proposta tecnica ed economica, se contenute in allegati non espressamente richiesti dalla legge speciale di gara.

Le sezioni telematiche dedicate all' upload di eventuali "allegati generici", dovranno contenere esclusivamente documentazione di contenuto integrativo od informativo relativa agli atti componenti l'offerta, in essi richiamata, i quali saranno esclusivamente ed essenzialmente contenuti nelle apposite sezioni delle Rdo (Busta).

ART. 14 CAUSE DI ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE DALLA GARA

1. Salvi i casi previsti direttamente dalla norme di legge o in altri disposti del presente capitolato, è applicata immediatamente la sanzione di esclusione del concorrente dalla gara, senza il beneficio di regolarizzazione di cui all' art. 83 – comma 9 D. Lgs. 50/2016, qualora:

- a. L'offerta telematica, costituita dalla Busta di Qualifica, dalla Busta Tecnica e dalla Busta Economica, non sia stata inoltrata (*pubblicata*) entro il termine di scadenza indicato nel Bando di gara;
- b. La Busta di qualifica, parte anagrafica e requisiti generali e speciali di qualificazione, non sia stata firmata digitalmente dalla persona fisica qualificata quale rappresentante legale del soggetto concorrente richiedente o, nel caso di concorrente formato da soggetti economici temporaneamente riuniti ma non ancora formalmente costituiti, la stessa Busta di qualifica non sia stata firmata digitalmente dal rappresentante legale di ogni operatore economico riunito.
- c. La Busta tecnica e/o economica non sia stata sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale del soggetto economico concorrente o, nel caso di soggetti concorrenti temporaneamente riuniti non ancora formalmente costituiti, non sia stata firmata digitalmente dal rappresentante legale di ogni operatore economico riunito; inoltre qualora le stesse siano carenti di elementi essenziali per la corretta valutazione delle proposte offerte;
- d. Il Dgue del Concorrente (*telematico*), o uno dei Dgue necessari per la qualificazione di un soggetto sui requisiti del quale il Concorrente debba far affidamento ai fini del possesso dei requisiti minimi di qualificazione (*DGUE allegato*), non sia stato presentato o presentato non compilato o non firmato.
- e. Con riferimento alle disposizioni relative alla [conferma/modifica parametri di qualificazione](#) di cui all' articolo [Forma e contenuto delle offerte](#), il Concorrente abbia, di fatto, proceduto alla modifica di uno o più dati già oggetto di qualificazione nell' Albo Fornitori Viveracqua, pur avendo risposto affermativamente allo specifico parametro telematico della busta di qualifica, in ordine alla conferma dei dati dichiarati. Idem per quanto riguarda il Concorrente secondario (Cfr. [Conferma modifica concorrente secondario](#))

- f. L'offerta (*Busta economica*) non contenga, ai sensi dell' art. 95 c. 10 del D. Lgs. 50/2016, l'indicazione dei costi della manodopera e/o degli oneri della sicurezza, di cui al comma 4 del precedente articolo [Importo dell'appalto. Lotti funzionali e Categorie](#).
- g. Sia violato il principio di segretezza delle buste di offerta, con riferimento alla busta di risposta economica e/o tecnica, qualora nella documentazione presentata nella busta di livello precedente (*in ordine di apertura ai sensi dell'articolo Fasi di gara*) siano presenti elementi che riconducono sostanzialmente al tenore dell'offerta tecnica e/o economica, contenuti nella busta non ancora sottoponibile ad apertura.
- h. In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento (*Cfr. articolo Avvalimento*), risulti mancante il Contratto tra le parti o sostanzialmente carente l'oggetto dello stesso.
- i. Qualora, in caso di ricorso all'istituto del Soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 D Lgs 50/2016, il Concorrente non abbia regolarizzato la posizione entro il termine perentorio concesso nella richiesta di integrazione. Si precisa che il soccorso istruttorio non potrà essere utilizzato per sopperire a dichiarazioni, riguardanti elementi essenziali ai fini della partecipazione, radicalmente mancanti, pena la violazione della par condicio fra concorrenti, ma esclusivamente per chiarire/completare dichiarazioni o documenti già comunque acquisiti agli atti di gara.
- j. in tutti gli altri casi in cui, anche se non espressamente previsti nel presente capitolato o nell'Avviso/Bando di gara, la pena dell'esclusione o la non ammissibilità dell'offerta sia resa tassativa da norme vigenti eterointegrative, con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016.

ART. 15 FASI DI GARA

- 1. Trattandosi di gara telematica le operazioni di gara avvengono in seduta riservata poiché tale sistema consente la tracciabilità completa delle operazioni salienti stesse.
- 2. Le operazioni telematiche di gara, dedicate alla fase di apertura delle buste di qualifica, delle buste tecniche e delle buste economiche, nonché di verifica della documentazione amministrativa ai fini dell'ammissione in gara, sono demandate al Seggio di gara, presieduto da Autorità monocratica, coadiuvata dalla presenza di due testimoni, scelti, di norma, tra il personale dipendente della Stazione appaltante.
- 3. Le operazioni telematiche di gara, dedicate alla fase di valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche, sono demandate alla Commissione giudicatrice, all'uopo nominata a seguito della scadenza del termine utile per la presentazione delle offerte, composta da tre membri componenti, scelti, di norma, tra il personale dipendente della Stazione appaltante, sulla base delle proprie attitudini professionali confacenti all'oggetto contrattuale.
- 4. La gara di appalto telematica sarà svolta attuando le seguenti fasi:

1a Fase

a. Verifica delle offerte pervenute

In data indicata nell'Avviso/Bando di gara, in una o più sedute riservate, il Seggio, accedendo al portale telematico [Portale Acquisti Viveracqua](#) tramite profilazione dell' autorità che lo presiede, aprirà l'evento di gara relativo e prenderà visione delle offerte presentate regolarmente entro il termine di scadenza.

b. Apertura busta digitale "Risposta di Qualifica" – ammissione alla gara

il Seggio procederà all'apertura delle buste "Risposta di Qualifica", contenenti la documentazione amministrativa, alla verifica della stessa finalizzata all'ammissione o meno del concorrente alla gara.

Qualora le operazioni di gara dovessero prolungarsi oltre il normale orario di lavoro, la seduta sarà sospesa e riprenderà nei giorni lavorativi successivi.

In questa fase l'eventuale mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, quando non comportante l'immediata esclusione ai sensi di legge o dell'articolo [Cause di esclusione del concorrente dalla gara](#), potrà essere sanata ai sensi e con le modalità di cui all'art. 83 comma 9 del Codice dei contratti.

Eventuali esclusioni dalla gara, sono tempestivamente comunicate agli interessati e pubblicate sul Profilo committente di cui all' articolo [Ente Aggiudicatore - settore di appartenenza - profilo committente](#), nonché sul sito del *Servizio Contratti Pubblici (MIT)*, nei termini previsti dalla vigente normativa.

2a Fase

c. Apertura busta digitale "Risposta Tecnica" - graduatoria parziale

Completata la 1a Fase, durante la medesima o in successive sedute di gara riservate, limitatamente ai concorrenti ammessi, il Seggio di gara procederà all'apertura, ad una ad una, delle buste contenenti la proposta tecnica, avendo cura di rilevare la regolare presenza dei documenti richiesti.

Le operazioni di valutazione delle proposte tecniche, in applicazione dei criteri di cui all' articolo [Criteri di valutazione ai fini dell'aggiudicazione](#), sono eseguite, invece, dai membri componenti la commissione giudicatrice appositamente nominata, ai quali saranno trasmesse, per via telematica, le buste aperte. I lavori della Commissione, per questa fase di gara, avranno conclusione con la verbalizzazione di quanto eseguito e la determinazione della graduatoria parziale di gara.

Eventuali esclusioni dalla gara, sono tempestivamente comunicate agli interessati e pubblicate sul Profilo committente di cui all'articolo [Ente Aggiudicatore - settore di appartenenza - profilo committente](#), nonché sul sito del Servizio Contratti Pubblici (MIT), nei termini previsti dalla vigente normativa.

3a Fase

d. Apertura busta digitale "Risposta Economica" - graduatoria finale

Completata la 2a Fase, nell'ambito di una o più successive sedute di gara riservate, limitatamente ai concorrenti ammessi, il Seggio da gara procederà all'apertura, ad una ad una, delle buste contenenti la proposta economica, avendo cura di rilevare la regolare presenza dei documenti richiesti.

Le operazioni di valutazione delle proposte economiche, in applicazione dei criteri di cui all' articolo [Criteri di valutazione ai fini dell'aggiudicazione](#), sono eseguite, invece, dalla commissione giudicatrice, ai quali saranno trasmesse, per via telematica, le buste aperte. I lavori della Commissione, per questa fase di gara, avranno conclusione con la verbalizzazione di quanto eseguito e la determinazione della classifica finale, risultante dall'aggregazione dei punteggi parziali (*esito tecnico + esito economico*).

Quando non siano individuate, ai sensi del paragrafo successivo, come anomalmente basse una o più offerte concorrenti, la Commissione dispone la proposta di aggiudicazione dell'Appalto nei confronti del concorrente primo classificato.

In caso di parità si procederà ai sensi dell'art. 77 R.D. 827/1924 e pertanto al sorteggio.

Eventuali esclusioni dalla gara sono tempestivamente rese note agli interessati e pubblicate sul Profilo committente di cui all'articolo [Ente Aggiudicatore - settore di appartenenza - profilo committente](#), nonché sul sito del Servizio Contratti Pubblici (MIT), nei termini previsti dalla vigente normativa.

e. Anomalia

Qualora, aperte e valutate le offerte, in applicazione del disposto di cui all' articolo [Procedura di gara – Criterio di aggiudicazione](#) – comma 3 –, fossero individuate una o più offerte anomale, prima della proposta di 'aggiudicazione il Responsabile del procedimento, tecnicamente supportato dalla Commissione giudicatrice, espletterà la fase di verifica chiedendo le necessarie giustificazioni agli interessati, i quali dovranno rispondere entro un tempo massimo di quindici giorni. Successivamente, in caso di accoglimento parziale delle giustificazioni, potranno essere richieste ulteriori integrazioni o precisazioni, che dovranno essere fornite dal concorrente entro un tempo massimo di ulteriori cinque giorni. Lo svolgimento del procedimento potrà quindi confermare la graduatoria di gara e determinare la proposta di aggiudicazione nei confronti del concorrente vincitore o, in alternativa, produrre l'esclusione dell'offerta considerata anomala.

L'eventuale esclusione, tempestivamente notificata con le medesime modalità descritte ai paragrafi precedenti, provocherà la rideterminazione della graduatoria finale e la definizione della nuova offerta vincitrice.

f. Costo del personale

L'aggiudicazione, di cui al successivo paragrafo, ai sensi dell'art. 95 c. 10 e 97 c. 5 lett. d) del D.Lgs. 50/2016, rimane subordinata alla verifica che il costo del personale indicato nell'offerta economica dal concorrente non sia inferiore ai minimi salariali retributivi delle tabelle di cui all'art. 23 c. 16 decreto succitato.

ART. 16 AGGIUDICAZIONE

1. La proposta di aggiudicazione di cui sopra, acquista carattere definitivo con l'approvazione da parte dell'organo competente della SA.
2. Il provvedimento di aggiudicazione, accompagnato dal verbale di gara, è trasmesso, mediante Portale acquisti, a tutti i concorrenti partecipanti, entro i termini di legge previsti. Contestualmente il provvedimento di aggiudicazione e la graduatoria finale di gara, sono pubblicati nel Profilo Committente (*Cfr. [Ente Aggiudicatore - settore di appartenenza - profilo committente](#)*) nonchè sul sito del Servizio Contratti Pubblici (MIT), nei termini previsti dalla vigente normativa.
3. L'aggiudicazione acquista efficacia, fatti salvi i casi di avvio anticipato del contratto di cui all'articolo [Avvio dell'esecuzione contrattuale](#), mediante trasmissione ai partecipanti la gara e contestuale pubblicazione, sui siti istituzionali dedicati di cui sopra, del provvedimento con cui la SA prende atto del perfezionamento con esito regolare e positivo del procedimento di comprova dei requisiti di qualificazione posseduti dall'aggiudicatario e autocertificati in sede di presentazione dell'offerta.
4. Il procedimento per la verifica dei requisiti di cui al comma precedente è obbligatoriamente svolto nei confronti del concorrente aggiudicatario, mentre, facoltativamente, può essere eseguito nei confronti del secondo concorrente in classifica nonchè, previa estrazione, ad almeno il 10% dei concorrenti partecipanti alla gara di appalto.

ART. 17 DIRITTO DI ACCESSO - ATTI SECRETABILI

1. Il diritto d'accesso per gli atti relativi alla gara in oggetto potrà essere esercitato solo in modo formale.
2. È temporaneamente sottratto all'accesso sino alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte l'elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta.
3. Il diritto di accesso agli atti amministrativi del procedimento è differito alla conclusione delle fasi cui è demandato il trattamento di tali atti da parte di Viacqua Spa.
4. Qualora nella documentazione costituente la proposta tecnica presentata ai fini della partecipazione alla gara di appalto e/od oggetto delle integrazioni richieste nella fase di espletamento della stessa, siano contenute informazioni considerate dal Concorrente – ai sensi dell'art. 53 D. Lgs. 50/2016 - “*segreti tecnici o commerciali*”, ai fini di un'eventuale possibile sottrazione delle stesse al diritto di accesso di terzi, il Concorrente stesso, deve accompagnare la presentazione delle medesime con idonea e adeguata Relazione a supporto dello stato di segretezza. In caso di successiva richiesta terza di ostensione del fascicolo di gara, il Responsabile del procedimento, in conformità alle norme vigenti in materia, espleterà la relativa pratica previa opportuna ed idonea istruttoria in ordine all'eventuale differimento/sottrazione delle informazioni oggetto dell'anzidetta relazione.
5. Diversamente, in caso di apertura di un procedimento di accesso regolato dal presente articolo, la totalità delle informazioni contenute nella documentazione esibita ai fini della partecipazione alla presente procedura per l'affidamento dell'appalto in oggetto, sono considerate in origine prive di ogni elemento qualificante le stesse, o parte di esse, come “*segreto tecnico o commerciale*”.

ART. 18 GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA - CAUZIONE PROVVISORIA

1. Ai partecipanti la gara di appalto è richiesta una cauzione provvisoria, per quanto non specificatamente previsto nel presente articolo, conforme ai disposti di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016, di valore corrispondente al 2% dell'importo posto a base di appalto. Se prestata mediante polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, è emessa esclusivamente in formato digitale, ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale.
2. La fideiussione bancaria o assicurativa o la fideiussione rilasciata da intermediario finanziario ex art. 106 D.Lgs. 385/93, deve essere corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Cfr. DPR 445/2000), sottoscritta

digitalmente, attestante a) l'identità e gli estremi dell'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza legale dell'agente emittente firmatario, o b) la copia conforme all'originale, formato digitale, della procura di rappresentanza emessa a favore dello stesso agente, allegata alla dichiarazione stessa.

3. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o, alternativamente, con bonifico postale o bancario in denaro a favore di Viacqua Spa.

IN CASO DI VERSAMENTO IN DENARO

Beneficiario: Viacqua Spa

IBAN: IT91C0200805364000030072368 (UniCredit Spa)

Causale: Garanzia provvisoria gara (riportare Codice Gara e CIG)

4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle qui indicate, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto o di corrispondenza o mediante titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato.

5. Qualora la cauzione sia prestata in denaro, l'impegno di un fideiussore, di cui al comma 8 del sopra citato art. 93, qualora dovuto per norma, deve essere ugualmente presentato, quale elemento essenziale costituente l'offerta.

6. La cauzione potrà essere ridotta ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa che ai sensi del richiamato disposto di legge, le riduzioni, qualora previste cumulative, sono da calcolare applicando la prima riduzione sull'importo totale della cauzione, mentre le ulteriori riduzioni dovranno applicarsi all'importo residuo. Al fine di usufruire delle riduzioni dovranno essere presentati, a corredo della busta di qualifica, i certificati rilasciati dall'Ente certificatore, firmati digitalmente dal titolare come attestazione di conformità all'originale.

7. Micro, piccole e medie imprese beneficiano della riduzione al 50% dell'importo garantito e sono esenti dall'obbligo di presentazione dell'impegno di cui al precedente comma 4.

8. In caso di concorrenti temporaneamente riuniti non ancora costituiti formalmente, la garanzia, pena la non ammissione, deve essere intestata all'insieme degli operatori economici raggruppati.

9. La polizza fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, durante la procedura di affidamento, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Appaltante.

10. La cauzione provvisoria, in assenza di formali provvedimenti che incidano sulla durata temporale della stessa, quali, ad esempio, lo svincolo anticipato nel caso di aggiudicazione ad altro soggetto o l'aggiudicazione, la quale vincola la garanzia prestata dall'affidatario nelle more dei tempi necessari per la stipula contrattuale, è automaticamente svincolata trascorsi 180 gg. dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

ART. 19 CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'Appaltatore, per poter sottoscrivere ed eseguire il contratto, deve costituire una polizza fideiussoria, a titolo di garanzia definitiva, prestata ai sensi dell'articolo 103 del Codice contratti (D. Lgs. 50/2016).

2. L'importo garantito è calcolato ai sensi del comma 1 del sopra richiamato art. 103.

3. Il progressivo svincolo di cui al comma 5 dell'anzidetto articolo del Codice, non è automatico ma subordinato a formale autorizzazione della Stazione Appaltante.

4. La SA può avvalersi della garanzia definitiva, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'esecuzione, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di variante, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, o integrata in caso d'aumento degli stessi importi.

6. Valgono le disposizioni, in quanto qui interamente richiamate, di cui al comma 5 del precedente Articolo.

7. La cauzione definitiva è formalmente svincolata all'emissione del *Certificato di verifica di conformità* dell'esecuzione contrattuale o comunque trascorsi dodici mesi dalla data di ultimazione certificata delle prestazioni oggetto d'appalto.

ART. 20 GARANZIA DI MANUTENZIONE

1. I prodotti Hardware e Software oggetto di fornitura (*Infrastruttura HCI*) devono essere coperti da Garanzia di manutenzione del tipo "full service on-site" con livello di servizio 8x5 ed avere durata minima di 5 anni decorrenti dalla data di collaudo tecnico positivo dell'intera fornitura.

2. La corrispondenza riguardante le gestione della garanzia in parola è gestita esclusivamente via PEC o mediante altro sistema telematico presidiato.

3. La garanzia di manutenzione deve prevedere i seguenti tempi massimi d'intervento:

- a. in caso di guasto "bloccante" di un apparato (*hardware e/o software*), tempo di presa in carico del guasto dal momento della segnalazione via PEC = 4 ore
- b. in caso di guasto "bloccante" di un apparato (*hardware e/o software*), tempo di intervento risolutivo = 8 ore

Nel caso in cui il guasto segnalato - mediante il sistema telematico di cui al comma 2 - sia del tipo "non bloccante", i suddetti termini temporali massimi sono raddoppiati.

In sede di presentazione dell'offerta il Concorrente, per corrispondere al relativo criterio di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può, per concorrere alla relativa premialità, ridurre i suddetti tempi massimi.

4. In sede di presentazione dell'offerta il Concorrente presenta l'impegno alla costituzione della predetta Garanzia, corredato dallo Schema di Garanzia in cui sono fedelmente riportate tutte le condizioni regolatorie l'esercizio della manutenzione dell'infrastruttura HCI, in corso di durata.

5. Propedeuticamente alla stipula contrattuale l'Aggiudicatario dovrà presentare la richiesta Garanzia di manutenzione, corrispondente all'impegno di cui al comma precedente. L'inadempienza costituisce causa di revoca dell'aggiudicazione, con diritto di escussione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, fatta salva l'applicazione di altre sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti, quali la segnalazione del fatto all'ANAC.

ART. 21 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare, nell'esecuzione dell'appalto, il verificarsi di danni a cose, ambiente e persone.

2. Indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa è a carico dell'Appaltatore ogni onere per il ripristino o il risarcimento del danno nei confronti di luoghi, cose o persone, anche terzi, determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti preventivi.

3. Propedeuticamente alla stipula contrattuale, l'Aggiudicatario dovrà dar prova – pena la revoca dell'affidamento - di essere dotato di idonea ed adeguata polizza assicurativa che copra, per tutta la durata del contratto, la responsabilità civile e professionale per danni contro terzi, con un massimale per ogni singolo sinistro di almeno € 500.000.

ART. 22 CONTRATTO D'APPALTO

1. Divenuta efficace l'aggiudicazione, fatto salvo il disposto di cui al comma 4 dell'articolo [Avvio dell'esecuzione contrattuale](#), è stipulato, entro un termine massimo di venti giorni decorrenti dall'avvio formale della fase propedeutica alla stipula contrattuale e salvo diversa pattuizione tra le parti, il contratto di appalto, secondo lo schema reperibile tra la documentazione di gara.

2. Il contratto di cui sopra non può essere comunque stipulato, ai sensi dell'art. 32 – comma 9 – del Codice appalti, nei trentacinque giorni successivi alla data di trasmissione del provvedimento di aggiudicazione ai concorrenti ammessi in gara.

3. Il termine dilatorio di cui al secondo capoverso del comma 1, non è applicato nel caso in cui per la partecipazione alla procedura di appalto sia stata presentata un'unica offerta valida o, pur essendo state presentate più offerte, in gara ne sia stata ammessa solamente una.
4. Il contratto di appalto è stipulato, con clausola di registrazione - presso l'agenzia delle entrate territorialmente competente con riferimento alla sede della SA – solo in caso d'uso, attraverso scrittura privata in formato elettronico, sottoscritta digitalmente dalle parti e conservata agli atti della SA mediante archiviazione sostitutiva a norma di legge.
5. VIACQUA, nei termini di cui al comma 1, invita alla sottoscrizione l'aggiudicatario il quale, salvo eccezioni giustificate, deve firmare entro i termini indicati o formalmente pattuiti, pena la revoca dell'aggiudicazione con escussione della cauzione provvisoria.
Vale, ai fini contrattuali e come marca temporale, la data di sottoscrizione digitale relativa all'ultima parte contraente.
6. VIACQUA si riserva la facoltà, per cause imprevedute o di forza maggiore o per tutelare interessi di natura pubblica o perché l'offerta vincitrice, pur risultata congrua, sia ritenuta non più in grado di soddisfare adeguatamente le finalità dell'appalto, di non procedere con la stipula del contratto, annullando motivatamente la procedura di aggiudicazione. In tale caso nessun indennizzo è concesso all'aggiudicatario o ai concorrenti in graduatoria.

ART. 23 SUBAPPALTO

1. È fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere il contratto di appalto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 c. 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016.
2. Le prestazioni oggetto d'appalto, qualsiasi sia la categoria di appartenenza, sono subappaltabili nella misura massima del quaranta per cento, in termini economici, rispetto all'importo totale del Contratto di appalto. Tale limitazione è ampiamente conformata alla quota di prestazioni considerate accessorie e complementari all'oggetto proprio dell'appalto. Quest'ultimo, costituito dalla fornitura dell'infrastruttura HCI, è preferibile debba rimanere in capo all'Appaltatore, nel quale sono ricercati i requisiti di qualificazione specialistici messi in competizione ed essendo necessario non frammentare in più esecutori la realizzazione di una struttura informatica necessariamente connotata da unitarietà funzionale.
3. Le prestazioni comprese nel contratto sono subappaltabili, nei termini anzidetti, purché l'Appaltatore, in sede di offerta, ne abbia dichiarato l'intenzione, specificando la descrizione della voce o delle voci di computo interessate e la relativa incidenza economica sull'importo totale delle prestazioni oggetto di subappalto, mediante compilazione dell'apposita scheda predisposta sul portale telematico, a livello di specifico parametro (Cfr. *Modello Scheda Subappalto*). Sul punto è precisato che nella suddetta descrizione devono comparire almeno le componenti omogenee che compongono l'oggetto contrattuale e che non saranno accettate, ai fini dell'autorizzazione in fase esecutiva, descrizioni generiche che non consentano di determinare una corrispondenza tra il dettaglio dell'oggetto subcontrattuale e la dichiarazione di cui sopra, presentata in sede di offerta.
4. Ogni contratto di subappalto, prima di poter essere eseguito, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla SA, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. L'istruttoria amministrativa finalizzata al rilascio dell'autorizzazione prevede l'espletamento del sub procedimento di verifica dei requisiti generali e speciali di qualificazione necessari per l'esecuzione dell'appalto. I requisiti speciali sono posseduti dal Subappaltatore, quando frazionabili per loro natura, proporzionalmente alla quota d'incidenza che le prestazioni oggetto di sub contratto hanno, in valore economico, sull'importo totale del Contratto di appalto. Essi includono, qualora presenti, anche requisiti oggettivi di qualificazione sottoposti a valutazione in quanto inclusi nell'eventuale offerta tecnica o in procedimento di prequalificazione dei Concorrenti. A tal fine, l'istanza di autorizzazione al subappalto presentata dall'appaltatore, include, tra l'altro, documentazione comprovante l'effettivo possesso dei requisiti speciali di cui trattasi.
5. Ai fini del presente articolo, è considerato subappalto qualsiasi sub-contratto o sub-affidamento avente per oggetto l'esecuzione di prestazioni, ovunque espletate, richiedenti l'impiego di manodopera, necessarie per realizzare, anche parzialmente, lavorazioni proprie comprese nell'oggetto contrattuale. Fanno eccezione i noli a caldo e le forniture con installazione, se singolarmente di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 € e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare, nonché i contratti continuativi di cooperazione, di cui al comma 3 lett. c-bis)

dell'anzi citato art. 105, purchè stipulati anteriormente la data di pubblicazione della gara d'appalto e trasmessi alla Stazione appaltante prima o contestualmente la sottoscrizione del contratto di appalto e qualora trattanti prestazioni accessorie e complementari necessarie alla realizzazione dei lavori, servizi o forniture, propri dell'oggetto contrattuale, i quali rimangono prerogativa dell'appaltatore e/o di eventuali subappaltatori.

6. L'impresa Aggiudicataria dovrà comunicare alla Stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono considerati subappalti ai sensi del presente articolo, stipulati per l'esecuzione dell'appalto (*ad eccezione dei contratti continuativi di cooperazione per i quali valgono le disposizioni di cui al precedente comma 4*), il nome del subcontraente, l'importo del sub contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Devono essere comunicate eventuali modifiche alle suddette informazioni avvenute nel corso del sub contratto.

7. E' fatto obbligo chiedere una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto debba subire variazioni sostanziali o l'importo dello stesso debba essere incrementato.

8. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la stessa da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dell'attività oggetto del subappalto.

9. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dalla vigente normativa.

10. La Stazione Appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, se non nei casi espressamente previsti dalle norme vigenti e comunque, eventualmente, su specifica e motivata richiesta dell'Appaltatore in sede d'istanza o del Subappaltatore autorizzato.

11. In sede di rilascio dell'autorizzazione al subappalto, di cui al precedente comma 3, la SA prevede, ai sensi del comma precedente, le modalità di pagamento nei confronti dei sub-contraenti. Quando la SA provvede al pagamento diretto dei sub-contraenti, vale, per quanto applicabile, l'articolo [Pagamenti in acconto](#).

12. L'Appaltatore consapevole degli obblighi e degli adempimenti imposti dalla legge in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (*Cfr articolo [Tracciabilità dei flussi finanziari ...](#)*), effettua le transazioni finanziarie con i subappaltatori e cottimisti nel pieno rispetto delle predette disposizioni normative e prevede nei contratti di subappalto apposita clausola con cui le parti di assumono i medesimi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto d'appalto principale.

ART. 24 INTERPRETAZIONE DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati posti a base di appalto, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali l'appalto è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato d'onori tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 c.c.

ART. 25 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati, ma sottoscritti dall'Aggiudicatario e conservati agli atti della Stazione Appaltante:

- a. Il presente Capitolato generale d'onori;
- b. il progetto tecnico posto a base di appalto;
- c. La proposta tecnica ed economica presentata in sede di offerta;

- d. I Piani di sicurezza di cui all' articolo [Adempimenti in materia di sicurezza](#) ;
- e. Il Programma esecutivo delle prestazioni di cui all' articolo [Ordine da tenersi nell'esecuzione delle prestazioni – ...](#);
- 2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in quanto vigenti ed eterointegrative, in particolare:
 - f. D. Lgs. 50/2016 (*articoli cogenti nei Settori speciali o specificatamente richiamati nella legge speciale di gara*), come modificato/integrato dalla Legge 120/2020 (*Conversione in legge con modificazioni del "Decreto Semplificazioni"*)
 - g. D.P.R. 207/2010, per le parti ancora vigenti e applicabili nei Settori speciali;
 - h. D. Lgs. 231/2001;
 - i. D. Lgs. 152/2006;
 - j. D. Lgs. 81/2008;
 - k. Legge 136/2010;
 - l. D. Lgs. 159/2011;
 - m. Il *Regolamento per la disciplina dei contratti nei settori speciali di importo inferiore alla soglia comunitaria e richiamo delle norme per contratti sopra alla soglia comunitaria* (Cfr. [Regolamento acquisti Viacqua](#)), adottato di Viacqua Spa
 - n. Il *Codice etico* (Cfr. [Codice Etico Viacqua](#)), adottato da Viacqua Spa.

ART. 26 STIPULA DEL CONTRATTO D'APPALTO – ESEGUIBILITÀ DELLE PRESTAZIONI

- 1. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico. La sottoscrizione avviene mediante apposizione di firma digitale dalle parti ed archiviazione del file sottoscritto mediante conservazione legale sostitutiva.
- 2. La sottoscrizione del contratto e dei suoi documenti integrativi da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione dei contenuti della documentazione posta a base di appalto di cui all' articolo [Documentazione posta a base di appalto](#), della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici che regolano il presente appalto.
- 3. Con la stipula del contratto, altresì, l'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della disponibilità delle condizioni poste in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi le prestazioni d'appalto e che consentono l'immediata esecuzione del contratto.
- 4. L'assunzione dell'appalto implica da parte dell'Aggiudicatario la conoscenza perfetta di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'appalto ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Aggiudicatario circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione ai prezzi offerti.

ART. 27 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

- 1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D. Lgs 50/2016.
- 2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016.
- 3. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso del contratto ai sensi dell'art. 88 c. 4-ter del D.Lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, saranno interpellati, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dell'appalto alle medesime condizioni economiche proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

ART. 28 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Stazione appaltante si riserva di nominare il Direttore dell'Esecuzione del contratto, composto da un professionista di provenienza interna od esterna.
2. Il Direttore dell'esecuzione, fatto comunque salvo lo svolgimento di eventuali specifiche competenze previste nel presente capitolato, deve sovrintendere, dirigere e verificare contabilmente le prestazioni esecutive oggetto del presente contratto, coordinando la propria attività con quella del Datore di Lavoro, per quanto riguarda gli aspetti relativi alla Sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla gestione del DUVRI.
3. Il DE dipende, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni attinenti al presente articolo, direttamente dal Responsabile del procedimento, il quale ne assume le competenze qualora lo stesso DE non fosse formalmente individuato dalla S.A.
4. Per quanto non diversamente stabilito nel presente Capitolato e in quanto compatibili con le disposizioni in questo contenute, il Direttore dell'esecuzione assume le responsabilità e le competenze di cui al D.M. (MIT) n. 49 del 07/03/2018.

ART. 29 AVVIO DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE

1. L'esecuzione dell'appalto, di norma, ha avvio con la formale stipula del Contratto.
2. A discrezione della Stazione appaltante, quando previsto nell'atto di stipula, il contratto può essere, diversamente, sottoposto a formale avvio, risultante da Ordine di servizio o da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni decorrenti dalla stipula contrattuale, previa convocazione dell'esecutore.
3. Nel caso di cui al comma 2 – verbale di consegna - se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere l'avvio delle prestazioni, il DE incaricato, o in mancanza il RUP, fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia prestata al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento delle medesime prestazioni, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. È facoltà della Stazione appaltante procedere, in via d'urgenza, alla consegna delle prestazioni, anche nelle more del procedimento di verifica dei requisiti di qualificazione finalizzato all'efficacia dell'aggiudicazione e/o della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8 ultimo periodo, del Codice dei contratti, come modificato dall'art. 8 comma 1 lett. a) della Legge 120/2020; il DE, o in mancanza il RUP, provvede in via d'urgenza e indica espressamente sull'Ordine di servizio/Verbale di consegna, le motivazioni dell'avvio anticipato e le prestazioni da iniziare immediatamente.

ART. 30 NORME GENERALI SULL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Nell'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto d'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione delle forniture e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di prestazione, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nei capitolati di appalto e negli elaborati progettuali. In ogni caso i beni utilizzati e i servizi resi per l'esecuzione dell'appalto devono essere della miglior qualità reperibile sul mercato ed essere conformi alle norme nazionali ed europee a tutela della sicurezza in genere.

2. L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato beni o sistemi o procedimenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito prestazioni aggiuntive o più accurate, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se le prestazioni avessero le caratteristiche stabilite.

ART. 31 CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

1. Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro e, se non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
2. Tutti i termini di cui al presente capitolato d'oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

ART. 32 TERMINI TEMPORALI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI - EVENTUALI PROROGHE

1. Dalla data di avvio dell'esecuzione contrattuale, di cui all'articolo [Avvio dell'esecuzione contrattuale](#), decorrono i tempi massimi utili per la regolare realizzazione delle prestazioni, stabiliti come segue:
 - a. Prestazioni comprese nella categoria prevalente = **giorni 120** naturali e consecutivi
 - b. Prestazioni comprese nella categoria secondaria = **giorni 60** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data concordata con la Stazione appaltante.
2. Nell'ambito della Garanzia di manutenzione di cui all'articolo [Garanzia di manutenzione](#), con riferimento agli SLA (*Service Level Agreement di cui all'articolo 2.5 del Capitolato tecnico - Cfr. criterio motivazionale a.3* [Criteri di valutazione ai fini dell'aggiudicazione](#)), i termini temporali massimi d'esecuzione sono i seguenti:
 - a. Tempo di presa in carico della segnalazione per guasto bloccante = **4 ore**
 - b. Tempo di presa in carico della segnalazione per guasto non bloccante = **8 ore**
 - c. Tempo di risoluzione del guasto bloccante = **8 ore**
 - d. Tempo di risoluzione del guasto non bloccante = **16 ore**
3. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del Programma esecutivo delle prestazioni, di cui all'articolo [Ordine da tenersi nell'esecuzione delle prestazioni ...](#), nel rispetto dei tempi massimi stabiliti nel presente capitolato.
4. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le prestazioni, per qualsiasi causa non imputabile all'Aggiudicatario, non siano ultimate nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
5. Nel caso di risoluzione del contratto, ai fini delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato rispetto al programma esecutivo delle prestazioni e il termine assegnato dal Direttore dell'esecuzione per compiere le prestazioni.
6. Le prestazioni contrattuali potranno, a discrezione della Stazione appaltante e qualora ne ricorrano i presupposti, essere prorogate fino alla concorrenza massima dell'importo previsto di cui all'articolo [Importo dell'appalto, Lotti funzionali e Categorie](#), per il tempo strettamente necessario e proporzionale all'esecuzione delle quantità prestazionali aggiuntive che motivano l'applicazione della proroga stessa.

ART. 33 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'avvio dell'esecuzione contrattuale, della mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della ritardata ultimazione:
 - a. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dell'esecuzione o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Datore di lavoro;
 - b. il tempo necessario per l'esecuzione di prove necessarie alla verifica di conformità delle prestazioni alle specifiche di Capitolato o di altre prove assimilabili;
 - c. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dai capitolati o dalla documentazione posta a base di appalto;
 - d. le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

- e. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

ART. 34 CONDOTTA DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL'APPALTATORE - DOMICILIO

1. L'Appaltatore è responsabile della conduzione dell'appalto. Egli, se non conduce personalmente le prestazioni, deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie alla realizzazione dell'oggetto contrattuale, pur rimanendo sempre l'Aggiudicatario medesimo responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso VIACQUA SpA, che giudicherà in merito ai documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità. L'Aggiudicatario o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sui luoghi interessati direttamente dalle prestazioni contrattuali.

2. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve:

- a. eleggere nell'atto contrattuale domicilio in un Comune del territorio italiano per tutto il tempo della durata dei lavori e fornire un recapito di posta elettronica certificata. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto fatte dal Direttore dell'esecuzione o dal Responsabile del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, quando non fatte in mano propria dell'Appaltatore o chi per esso, saranno inviate presso tale recapito PEC;
- b. farsi carico della conduzione diretta di tutte le prestazioni, garantendo un rapporto continuo con i tecnici di VIACQUA SpA per fissare le modalità esecutive e contabili, dall'avvio dell'esecuzione contrattuale fino al suo completamento;
- c. fornire ai suddetti tecnici incaricati l'assistenza necessaria per il rilievo e la redazione delle contabilità delle prestazioni eseguite.

ART. 35 SOSPENSIONI E PROROGHE

1. Sono vietate sospensioni e proroghe qualora non concordate con la Stazione Appaltante ed autorizzate dalla stessa.

2. La Stazione Appaltante può motivatamente disporre la sospensione temporanea dell'esecuzione del contratto quando:

- a. cause impreviste di forza maggiore oggettivamente eccezionali, indipendenti dalla volontà delle parti, non consentano la regolare prosecuzione dell'oggetto contrattuale in quanto ciò comprometterebbe le finalità dello stesso o il mantenimento delle condizioni economiche pattuite che se non interverrebbe la sospensione sarebbero probabilmente compromesse a sfavore di entrambe le parti.
- b. sia stata riscontrata la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione;
- c. ragioni di pubblico interesse o necessità richiedano l'immediata sospensione delle prestazioni appaltate;

3. Le sospensioni dovranno avere durata strettamente necessaria per consentire la cessazione delle cause determinanti e qualora ciò non avvenga, l'Appaltatore avrà diritto di diffidare formalmente la SA di ripristinare la regolare esecuzione contrattuale entro un tempo massimo di quindici giorni, trascorsi inutilmente i quali lo stesso potrà recedere senza indennità.

4. Qualora il protrarsi giustificato delle sospensioni all'esecuzione del contratto disposte dalla SA, superi in totale un quarto della durata contrattuale complessiva o comunque i centottanta giorni, l'Appaltatore può recedere dal contratto senza pretesa di indennizzo o di risarcimento di alcun tipo.

5. Quando all'esercizio del diritto di recesso dell'Appaltatore la Stazione Appaltante, giustificatamente, si oppone, lo stesso ha diritto alla rifusione degli eventuali maggiori oneri che dimostrerà aver sostenuto a causa del prolungamento della sospensione oltre ai termini suddetti.

6. In ogni caso e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause imputabili all'Esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato contrattualmente per il compimento delle prestazioni oggetto di appalto.

7. La SA, fatti salvi i casi previsti di cui agli articoli [Importo dell'appalto, Lotti funzionali e Categorie](#) e [Termini temporali per l'esecuzione delle prestazioni - eventuali proroghe](#), può concedere formale proroga ai termini temporali del contratto quando, ferme restando le condizioni di cui all' articolo [Variazioni delle prestazioni in corso d'esecuzione](#):
- l'Appaltatore, su esplicita richiesta e con congruo anticipo, la richieda in quanto, per cause ad esso non attribuibili, l'oggetto del contratto non possa avere regolare completamento entro i termini pattuiti. In tal caso la dilazione del tempo contrattuale dovrà strettamente coincidere con le esigenze riscontrate e la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'Esecutore per l'eventuale imputabilità della maggior durata a fatto della SA;
 - Nel caso di evenienze espressamente previste da contratto, con le modalità e i tempi ivi previsti.
8. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le prestazioni appaltate, per qualsiasi causa non imputabile alla SA, non siano regolarmente ultimate nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
9. La sospensione e la proroga decorrono dalla data di notifica del provvedimento all'Appaltatore, da parte della Stazione appaltante.

ART. 36 VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI IN CORSO D'ESECUZIONE

- La Stazione appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 106 del Codice appalti, la facoltà di introdurre nella quantità delle prestazioni oggetto dell'appalto quelle varianti che ritenga necessarie, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi aggiuntivi all'infuori del pagamento a congruaglio delle prestazioni eseguite in più o in meno, quando tali variazioni non eccedano come valore economico la quinta parte dell'intero prezzo d'appalto.
- Non saranno riconosciuti all'Appaltatore corrispettivi per prestazioni extra-contrattuali di qualsiasi genere, anche migliorative, che lo stesso abbia eseguito di propria iniziativa senza la preventiva autorizzazione della SA.
- Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla SA prima dell'esecuzione della prestazione oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima di dar esecuzione alla prestazione oggetto di tali richieste.
- Nel caso in cui le prestazioni oggetto di variante di cui al comma 1 implicino la definizione di nuovi prezzi in quanto non già contemplati contrattualmente, il RdP o il DL, concorda gli stessi con l'Appaltatore, attraverso formale corrispondenza sottoscritta dalle parti, individuandone il tenore mediante listini ufficiali o parcelle professionali di riferimento o desumendoli da indagini di mercato e applicando agli stessi il medesimo ribasso offerto in sede di gara dall'Appaltatore stesso. Nel caso in cui l'accordo non sia raggiunto, il RdP potrà procedere, alternativamente:
 - ad affidare le prestazioni oggetto di variante ad altro prestatore, individuato attraverso procedimento conforme alla normativa applicabile;
 - quando l'importo delle prestazioni oggetto di variante e per le quali necessita definire un nuovo prezzo non eccedono la quinta parte dell'intero prezzo d'appalto, il RdP, mediante Ordine di Servizio (OS), provvede a far ugualmente eseguire le suddette prestazioni all'Appaltatore, applicando i prezzi proposti di cui sopra, il quale, obbligato ad eseguirle potrà eventualmente notificare alla SA, con le modalità di cui all' Articolo 36, la propria contestazione motivata, quantificando l'ammontare del giusto prezzo che intenderebbe applicare.
- In sede di liquidazione della rata di pagamento immediatamente successiva alla presentazione della contestazione, la SA si pronuncia sui contenuti della contestazione accogliendo, anche parzialmente, o rigettando, motivatamente, la stessa.

ART. 37 VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI

- Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto tecnico posto a base di appalto e non rilevabili o accertabili in sede di redazione del progetto stesso, si rendono necessarie varianti senza le quali, in tutto o in parte, l'esecuzione del contratto o le proprie finalità verrebbero pregiudicate e che, sotto il profilo economico eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, la SA può procedere alla risoluzione del contratto ed indire una nuova gara alla quale è invitato di diritto l'Appaltatore. In tal caso a quest'ultimo spetta, oltre al corrispettivo per le

prestazioni eseguite, un indennizzo corrispondente al dieci per cento delle prestazioni oggetto d'appalto non ancora eseguite, fino alla concorrenza dei quattro quinti dell'importo originario di contratto.

2. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione, qualora esterni all'organizzazione aziendale, sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

ART. 38 ORDINE DA TENERSI NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI – PROGRAMMA ESECUTIVO DELLE PRESTAZIONI

1. L'Aggiudicatario avrà la facoltà di sviluppare le prestazioni nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine previsto, purché, a giudizio del DE, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dell'appalto ed agli interessi di Viacqua, che potranno ordinare modifiche anche in corso di attuazione.

2. L'Appaltatore, prima dell'inizio effettivo delle prestazioni contrattuali e comunque non oltre 5 giorni dall'Avvio formale dell'esecuzione contrattuale, predispone e consegna al Direttore dell'esecuzione un proprio Programma esecutivo delle prestazioni (*PEP - Cfr. Capitolato tecnico "Cronoprogramma delle attività e criterio di valutazione offerta tecnica"*), elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni prestazione omogenea, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dell'appalto alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione delle rate di acconto; esso deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dal DE entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che il DE si sia pronunciato, il programma esecutivo dei servizi s'intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

3. Qualora l'appaltatore non consegna il proprio programma esecutivo delle prestazioni entro i termini succitati, sarà applicata per ogni giorno di ritardo la penale pecuniaria giornaliera di cui al comma 1 dell'articolo [Penalità](#), fatta salva la facoltà di applicazione delle altre sanzioni amministrative di cui al richiamato articolo e/o previste all'articolo [Risoluzione del contratto](#).

4. Il *Programma esecutivo delle prestazioni* dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dell'appalto e in particolare:

- per il coordinamento con le operazioni/prestazioni o le forniture di personale interno o altre ditte estranee al contratto;
- per la necessità o l'opportunità di eseguire verifiche sui dispositivi e/o le attività oggetto d'appalto, nonché verifiche di conformità parziali o specifiche;
- qualora sia richiesto dal Datore di lavoro o dal Responsabile per il Servizio di Protezione e Prevenzione, per rispondere ad esigenze indirizzate alla riduzione o all'eliminazione di rischi. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il DUVRI, eventualmente integrato ed aggiornato.

ART. 39 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri espressamente previsti a suo carico dal presente capitolato, dalle norme vigenti di riferimento, nonché da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori costituenti parte integrante del contratto di appalto, sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- la fedele esecuzione del progetto d'appalto (*documentazione posta a base di appalto*) e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal RUP o dal DE, quando conformi alle pattuizioni contrattuali e indirizzate a dare completa e regolare attuazione alla stessa, nel rispetto della perfetta regola d'arte e in conformità alla disciplina vigente posta a tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente;
- l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni oggetto d'appalto;

- c. eventuali spese, diritti e tasse necessari per la stipulazione del contratto e per la relativa registrazione a norma di legge. La stipula contrattuale, in forma telematica mediante sottoscrizione digitale, assolverà virtualmente all'imposta di bollo, mediante versamento del corrispettivo dovuto direttamente all'Agenzia delle entrate, secondo specifica autorizzazione rilasciata alla Stazione Appaltante. In sede di stipula contrattuale la SA darà conto di tali spese che l'Aggiudicatario dovrà rimborsare alla stessa nei successivi trenta giorni;
- d. ai sensi del DMIT 02/12/2016, sono posti a carico dell'Aggiudicatario le spese sostenute dalla Stazione appaltante, inerenti gli obblighi di pubblicazione obbligatoria della procedura di gara nella sezione speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sui quotidiani (*2 a diffusione nazionale, 2 a diffusione locale*). In sede di stipula contrattuale la S.A. darà conto delle spese a tal fine sostenute che dovranno essere rimborsate dallo stesso entro i successivi 60 giorni. Tali oneri sono stimati 1.500/2.000 Euro circa (iva esclusa).

ART. 40 POTERE SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. Nei casi in cui l'Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi contrattuali, nei termini temporali pattuiti o ingiunti mediante Ordine di servizio, la Stazione appaltante, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo [Penalità](#) e qualora il grave ritardo ravvisi pericolo per la pubblica incolumità o per la corretta gestione del servizio pubblico gestito o pregiudichi la corretta esecuzione dell'appalto, attiva il potere sostitutivo di cui al presente articolo.
2. Nell'esercizio del potere sostitutivo, la SA, nell'ambito e limitatamente all'inadempienza riscontrata, interviene d'ufficio, eseguendo direttamente o affidandole a terzi, le prestazioni necessarie per ripristinare la prosecuzione delle attività contrattuali e il regolare avanzamento delle prestazioni.
3. Le spese sostenute dalla SA per attuare e completare il potere sostitutivo sono interamente addebitate all'Appaltatore – applicando una maggiorazione del 20% per spese generali - mediante trattenuta di pari importo applicata alla rata di acconto o saldo, immediatamente successiva alla fase di conclusione dell'intervento sostitutivo.

ART. 41 CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ (CVC)

1. L'appaltatore, ultimate le prestazioni oggetto di contratto, ne dà immediata comunicazione al DE, o, in mancanza, al RUP. Quest'ultimo redige quanto prima un verbale attraverso il quale, preso atto di quanto comunicato dall'Esecutore, certifica o meno, con facoltà di contraddittorio, l'effettiva ultimazione. Nel caso siano in questa sede rilevati dei ritardi o delle irregolarità nell'esecuzione, se ne dà atto nel verbale diffidando l'Appaltatore a volerne porre rimedio nel minor tempo possibile, trascorso il quale avrà luogo una seconda verbalizzazione atta a verificare l'effettiva regolare ultimazione delle prestazioni oggetto di diffida. Se a questo punto i ritardi o le irregolarità ancora persisteranno o non saranno effettivamente sanabili, la Stazione appaltante potrà risolvere il contratto, in danno all'Appaltatore, incamerando la cauzione definitiva residua e trattenendo l'eventuale credito residuo dell'Appaltatore a garanzia degli importi che la SA si riserva di addebitare allo stesso a ristorazione dei danni ad essa causati dall'anticipata risoluzione.
2. In fase di stesura del verbale di cui al comma 1, l'Appaltatore, qualora ritenga riproporre eventuali contestazioni non risolte precedentemente ai sensi presente capitolato, dovrà in questa sede, riportarne i contenuti, riscontrando il verbale con copia delle contestazioni a suo tempo presentate.
3. Entro trenta giorni successivi alla data di ultimazione delle prestazioni verbalizzata ai sensi del comma 1, il DE, eseguite le opportune ed idonee verifiche atte a determinare la regolare rispondenza delle stesse al contratto e dopo essersi pronunciato in merito all'accoglimento, anche parziale, o sul rigetto delle eventuali contestazioni di cui al comma 2, sentito il RUP, emette il Certificato di verifica di conformità, attraverso il quale, tenuto conto anche di eventuali ritardi o altri elementi aventi riscontro con le clausole contrattuali, è liquidato il credito residuo spettante all'Appaltatore e costituente la rata di saldo.
4. L'emissione del CVC rimane comunque subordinata al buon esito del Collaudo Tecnico, con le modalità descritte nel Capitolato tecnico.
5. L'emissione del Certificato di cui al presente articolo, nel caso in cui il RUP si sia pronunciato su eventuali contestazioni di cui al comma 1, è subordinata al nullaosta del Direttore generale della Stazione appaltante. Se sulle relative contestazioni si è pronunciato il DE, l'emissione dello stesso certificato è subordinata al nulla osta del RUP.

DISCIPLINA ECONOMICA - PAGAMENTI

ART. 42 CONTENUTO DEL PREZZO CONTRATTUALE

1. Il prezzo contrattuale, i.v.a. esclusa, è inteso comprensivo di ogni onere, anche se di natura fiscale o previdenziale, dovuto dall'Appaltatore, previsto dal presente capitolato ovvero dalla restante documentazione posta a base di appalto, per norma o per consuetudine, nonché di ogni spesa riguardante il confezionamento, l'imballaggio, il trasporto e la consegna franco destino delle forniture/strumentazioni necessarie per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto.

ART. 43 INVARIABILITÀ PREZZI

1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile. I prezzi di aggiudicazione rimangono fissi ed invariabili per tutta la durata e validità del contratto.

ART. 44 CESSIONE DEL CONTRATTO — CESSIONE DEL CREDITO

1. È vietata la cessione, totale o parziale, del contratto, pena la risoluzione del medesimo, fatto salvo quanto disposto all'art. 106 c. 1 lett. d) p. 2 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina le vicende soggettive dell'esecutore del contratto.
2. La cessione del credito è regolata dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, ed è ammessa solo se autorizzata per iscritto da Viacqua ai sensi della Legge n. 52/1991 e a condizione che:
3. la richiesta, accompagnata dallo schema del contratto di cessione, sia pervenuta a Viacqua prima della liquidazione della rata/importo di credito a cui è riferita la domanda di cessione;
4. il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia;
5. il contratto di cessione stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, in caso di autorizzazione sia trasmesso, in originale o copia autenticata prima della liquidazione della rata/importo di riferimento.

ART. 45 ANTICIPAZIONE

1. L'eventuale anticipazione del prezzo contrattuale all'Appaltatore, è concessa nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016.
2. L'anticipazione è erogata entro 15 giorni dall'avvio effettivo delle prestazioni contrattuali, anche qualora conseguente all'avvio anticipato in via d'urgenza nelle more della stipula contrattuale. In tal caso la garanzia fidejussoria prevista, dovrà riportare nelle clausole, o tramite appendice/dicitura nell'oggetto, che il garante si impegna al pagamento di quanto dovuto anche in caso di mancata stipula del contratto per fatto addebitabile all'Appaltatore.

ART. 46 PENALITÀ

1. In fase esecutiva, il mancato rispetto dei termini contrattuali da parte dell'Appaltatore, comporta l'applicazione di sanzioni che, a seconda dei casi, possono essere di tipo disciplinare o pecuniario.
2. Quando non diversamente previsto nei casi specifici che seguono, vale il principio generale secondo cui l'inadempimento riscontrato, qualora non comporti conseguenze gravi rientranti nei casi di immediata risoluzione di cui all'articolo [Risoluzione del contratto](#), sarà penalizzato attraverso l'applicazione di una sanzione pecuniaria giornaliera, corrispondente:
 - a. per inadempimenti riguardanti il mancato rispetto circa il possesso completo dei singoli requisiti di qualificazione dichiarati in sede di gara per corrispondere ai criteri motivazionali di cui all'articolo [Criteri di valutazione ai fini dell'aggiudicazione](#), relativi al contenuto tecnico dell'offerta, allo 0,5 %, con un minimo di € 100,00, dell'importo

- di riferimento, determinato applicando all'importo contrattuale totale di Appalto, la percentuale equivalente all'incidenza del peso assegnato allo specifico criterio o sub-criterio motivazionale relativo al requisito in questione, sul totale del peso previsto per la valutazione della proposta tecnica (W= 80).
- b. per inadempimenti riguardanti il mancato rispetto di termini temporali contrattuali, allo 0,1 % dell'importo contrattuale totale di Appalto.
3. Quando il ritardo sia riferito al "*Tempo di presa in carico della segnalazione*" (Cfr. *criterio motivazionale a3.1 Criteri di valutazione ai fini dell'aggiudicazione* e *Termini temporali per l'esecuzione delle prestazioni - eventuali proroghe*) riguardante un guasto bloccante, la penale oraria minima è pari allo 0,1% dell'importo contrattuale totale d'appalto.
4. Per ritardi relativi al "*Tempo di risoluzione del guasto*", di cui al criterio motivazionale a2.3, la penale oraria, riguardante un guasto bloccante, è pari allo 0,3% dell'importo contrattuale totale d'appalto.
- 5.
6. Qualora il ritardo riguardi il mancato rispetto dei termini temporali utili per la ripresa successiva ad una sospensione concessa ai sensi dell' articolo *Sospensioni e proroghe*, o delle fasi temporali di avanzamento delle prestazioni previsti nel Programma esecutivo delle prestazioni, di cui all' articolo *Ordine da tenersi nell'esecuzione delle prestazioni – Programma esecutivo delle prestazioni*, l'importo di riferimento è determinato dal residuo dell'importo contrattuale non ancora liquidato.
7. La penale giornaliera, nella stessa misura di cui al comma 2 lett. b, trova applicazione anche in caso di ritardi nelle operazioni di regolarizzazione di difformità o irregolarità riscontrate in sede di verifica e ordinate all'Appaltatore.
8. Quando non diversamente e specificatamente previsto nel presente o in altri articoli di questo capitolato, vale il principio generale secondo cui inadempimenti contrattuali che, pur considerati gravi, non costituiscono causa di possibile risoluzione immediata di cui all'articolo *Risoluzione del contratto*, fatta comunque salva l'applicazione delle penali pecuniarie qui previste, vengono sanzionati con segnalazione disciplinare.
9. La segnalazione disciplinare è comminata dal Responsabile del procedimento, su propria iniziativa o su segnalazione scritta della direzione lavori, nei seguenti casi:
- a. quando l'inadempimento determina l'applicazione di una penale pecuniaria di valore complessivo maggiore uguale al 0,2% del valore contrattuale totale;
 - b. quando l'inadempimento comporta seri rischi alla sicurezza ed alla incolumità delle persone in genere;
 - c. quando l'inadempimento, pur non rientrante nei casi precedenti, provochi un danno economico alla Stazione appaltante quantificabile in un valore pari o superiore allo 0,2% del valore contrattuale totale;
 - d. quando la stessa tipologia di inadempienza, anche se non rientrante singolarmente nei casi precedenti di cui al presente articolo, è stata reiterata per almeno tre volte nel corso dell'esecuzione del Contratto;
10. La segnalazione disciplinare di cui al comma 6 è iscritta mediante Ordine di servizio scritto, emesso al momento della rilevazione dell'infrazione contrattuale e rivolto all'Appaltatore, nel quale è indicato e descritto l'inadempimento, nonché prescritti i comportamenti da adottare immediatamente per la regolarizzazione.
11. L'irrogazione di penali pecuniarie che complessivamente abbiano superato il 10% dell'importo contrattuale complessivo, sono causa di possibile rescissione, con le modalità di cui all' articolo *Risoluzione del contratto*.
12. Costituisce altresì causa di possibile immediata rescissione, ai sensi dell'anzidetto articolo, l'iscrizione, nell'ambito della durata contrattuale, di tre segnalazioni disciplinari, ai sensi del presente articolo.
13. Le sanzioni pecuniarie applicate, sono contabilizzate in detrazione, in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi dell'azione sanzionata.
14. L'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante.
15. Nei confronti dell'applicazione di una sanzione, ai sensi del presente articolo, l' Appaltatore può fare opposizione scritta presentando le proprie motivazioni o giustificazioni entro cinque giorni decorrenti dall'atto formale ad esso trasmesso. Nei successivi sette giorni il Responsabile del procedimento controdeduce, potendo disapplicare, anche parzialmente, le sanzioni.

ART. 47 PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO

1. La maturazione degli Stati di avanzamento delle prestazioni (SAP) avviene, con riferimento dell'importo contrattuale complessivo a corpo, escluse proroghe opzionali, nel seguente modo:
 - 30% = consegna materiale completata
 - 30% = installazione e configurazione completata
 - 30% = migrazione dati completata
2. L'emissione delle relative rate di acconto avverrà nei successivi trenta giorni, mediante rilascio dell'autorizzazione a fatturare/ordine di pagamento, alla verifica di regolarità delle prestazioni effettuate e misurate dal DE, o, in mancanza, dal RUP.
3. La rata di saldo (*liquidazione finale*), corrispondente ad almeno il 10% dell'importo contrattuale o comunque al credito residuo spettante, è liquidata con l'emissione del Certificato di verifica di conformità, emesso ai sensi dell'articolo [Certificato di verifica di conformità](#).
4. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale o saldo.
5. Ogni rata è pagata subordinatamente:
 - a. alla presentazione di regolare fattura elettronica;
 - b. all'acquisizione di DURC regolare dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori;
 - c. agli adempimenti previsti dall'art. 105 – comma 13 – del d.lgs. 50/2016, nel caso in cui siano stati autorizzati contratti di subappalto;
 - d. al nulla-osta derivante dall'applicazione delle norme vigenti in materia di riscossione coatta delle pendenze tributarie nei confronti del pubblico erario (DPR 602/1973 – L 286/2006 - DM 40/2008);
6. Il Pagamento della rata, quando liquidata, avviene entro trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione della fattura, tramite bonifico bancario, nel rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme antimafia riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari.
7. Il pagamento della rata non equivale ad implicita accettazione delle prestazioni oggetto di fatturazione, le quali rimarranno sottoposte a verifica di regolarità per tutta la durata dell'appalto, fatte salve le garanzie particolari e generali prestate e/o previste dalla vigente normativa a copertura del periodo post-contrattuale.
8. In caso di ingiustificato mancato rispetto del termine indicato al precedente comma 8, ai sensi del D. Lgs. 192/2012, fin dal primo giorno di ritardo spettano all'Appaltatore gli interessi di mora, calcolati sul credito in liquidazione nella misura e con le modalità stabilite dal suddetto Decreto.

ART. 48 RITARDI NEI PAGAMENTI

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni di cui al comma 1 del precedente articolo e l'effettiva liquidazione degli importi previsti. Trascorso inutilmente tale termine, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento (*liquidazione*) e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali di cui al D. Lgs. 192/2012.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 c.c., rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la

Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

ART. 49 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - CLAUSOLA DI RISOLUZIONE ESPRESSA

1. L'Appaltatore si impegna a rispettare, relativamente a tutti i flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del presente appalto, a pena di annullabilità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 136/2010.
2. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 – comma 8 – della suddetta legge e 1456 del codice civile, il contratto dovrà considerarsi immediatamente risolto qualora l'Appaltatore esegua transazioni relative al presente appalto senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti considerati idonei dalle norme per consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie di cui si tratta.
3. In caso di appaltatore costituito in forma temporaneamente associata, la risoluzione opera anche nel caso in cui l'inadempienza riguardi una sola delle imprese riunite.
4. Propedeuticamente alla stipula contrattuale, l'Appaltatore comunica alla SA gli estremi del/i conto/i correnti allo scopo dedicato/i e le generalità della persona o delle persone autorizzate ad operare sullo/gli stesso/i. Le figure di cui all'art. 3 – comma 1 lett. b) e comma 2 – del DMLP 19/04/2000 n. 145 sono comprese negli anzidetti soggetti autorizzati.
5. L'Appaltatore comunicherà alla Stazione Appaltante tutti gli eventuali rapporti subcontrattuali che porrà in essere per l'esecuzione del presente contratto principale; si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conformemente alla citata legge.

ART. 50 SPLIT PAYMENT E FATTURAZIONE ELETTRONICA

1. Viacqua Spa è soggetta al regime dello *"Split Payment"* di cui all'articolo 17-ter del DPR26/10/1972 n. 633, pertanto tutte le fatture indirizzate alla Stazione appaltante saranno emesse in ottemperanza con quanto previsto, in materia, dalla normativa fiscale vigente.
2. Viacqua Spa applica, in maniera esclusiva, il regime di fatturazione elettronica. Il Codice Destinatario da inserire obbligatoriamente nel documento elettronico di fatturazione è indicato nel Contratto di appalto o nelle autorizzazioni a fatturare di cui all' articolo [Pagamenti in acconto](#) .

ART. 51 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.)

1. Il contratto d'appalto è soggetto ad I.V.A., regolata ai sensi di legge; tutti gli importi indicati nei documenti costituenti il progetto d'appalto e l'offerta sono da intendersi I.V.A. esclusa.
2. Ai fini dell'applicazione dell'esatto regime d'imposta, si precisa che i lavori oggetto d'appalto, sono tecnicamente definiti come **"Lavori di Costruzione opere di urbanizzazione primaria"**.

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA, SICUREZZA e AMBIENTE

ART. 52 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Il concorrente vincitore, a dimostrazione del possesso dell'idoneità tecnico professionale di cui all'art. 26 – comma 1 lett. a) del D. Lgs. 81/2008 (TUSL), entro il termine richiesto dalla SA ai fini dell'aggiudicazione, deve dimostrare di aver ottemperato a quanto previsto dagli obblighi di legge per quanto riguarda la formazione e l'informazione del

proprio personale impiegato, esibendo il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 81/2008.

2. L'Appaltatore, nel rispetto della normativa di riferimento, mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari e adempiendo alle eventuali evoluzioni legislative, dovrà mantenere l'idoneità di cui al comma 1, pena la risoluzione contrattuale, per tutta la durata contrattuale.

3. L'Appaltatore è comunque e sempre obbligato, nell'ambito delle azioni che esso compie per dar completamente e regolarmente eseguito il contratto di appalto, di osservare e far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e subappaltatori, la disciplina generale e di dettaglio vigente – con particolare riguardo al TUSL e al DUVRI fornito dalla CC – avendo cura di porre in atto tutti gli apprestamenti, accorgimenti, attività, collaborazioni e quant'altro possa prevenire, evitare o ridurre al massimo ogni rischio per la sicurezza negli ambienti di lavoro interessati dalle prestazioni oggetto di contratto.

4. Gli eventuali oneri di sicurezza previsti nel DUVRI, sono corrisposti all' Appaltatore, qualora effettivamente eseguiti e previa verifica di regolarità da parte del DE, in concomitanza dei SAP, secondo termini e modalità di cui all' Articolo [Pagamenti in acconto e a saldo](#).

ART. 53 TUTELA E TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

1. L'Appaltatore, nonché gli eventuali sub-contraenti, ai sensi dell'art.30 del D Lgs 50/2016, hanno l'obbligo di osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori loro dipendenti, impiegati nell'ambito delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto.

2. Nel rispetto dei dettami di cui al richiamato art.30 del Codice appalti, l'Appaltatore e ogni soggetto titolare di sub-contratti, sono tenuti, per tutta la durata dell'appalto, a mantenere la propria regolarità contributiva e retributiva nei confronti del proprio personale, ricorrendo, nei casi previsti dalle suddette norme, il potere sostitutivo e sanzionatorio della SA.

3. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

4. L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, la stipula del contratto e di eventuali varianti allo stesso in corso di esecuzione, l'erogazione di ogni rata di pagamento, nonché il rilascio del certificato di verifica di conformità, sono subordinate alla verifica della regolarità mediante acquisizione di certificazione DURC, ai sensi della normativa vigente.

ART. 54 TUTELA AMBIENTALE - TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

1. Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto, l'Appaltatore deve rispettare tutte le norme vigenti in materia di tutela ambientale, con particolare riguardo al D. Lgs. 152/2006. Ai sensi della richiamata normativa, nonché ai fini dell'applicazione del presente articolo, il produttore iniziale dei rifiuti – di cui all'art. 183 del citato Decreto – è identificato nell'Appaltatore. In capo a quest'ultimo risiedono e vengono conservate le responsabilità per l'intera filiera di trattamento dei rifiuti eventualmente prodotti, conformemente a quanto previsto all'art. 188 della stessa citata norma di Legge.

CONTROVERSIE

ART. 55 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, oltre a quanto eventualmente previsto nelle norme di legge cogenti o disposto dagli altri articoli del presente capitolato, con facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto mediante specifica comunicazione, inviata mezzo posta elettronica certificata o lettera postale raccomandata A.R., con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

- a. frode nell'esecuzione delle prestazioni;
- b. grave ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini previsti per l' esecuzione dell'oggetto contrattuale o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dall'eventuale Programma esecutivo delle prestazioni di cui all' Articolo [Ordine da tenersi nell'esecuzione delle prestazioni – Programma esecutivo delle prestazioni](#);

La risoluzione trova applicazione dopo che l'assegnazione di un termine perentorio per compiere le prestazioni è risultata ingiustificatamente disattesa.

La penale pecuniaria di cui all' Articolo [Penalità](#) è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo delle prestazioni e il termine assegnato dal direttore dell'esecuzione per compiere i servizi.

- c. perdita, in corso di esecuzione, di uno o più dei requisiti generali o speciali di qualificazione, attestati in sede di gara e verificati dalla SA in sede di aggiudicazione;
- d. inadempimento alle disposizioni della SA o quando risulti accertato il mancato rispetto degli ordini di servizio, delle ingiunzioni e delle diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- e. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- f. inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- g. sospensione delle prestazioni o mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- h. rallentamento nell'esecuzione del contratto, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare l'esecuzione dello stesso nei termini previsti;
- i. subappalto, subaffidamento o associazione in partecipazione in assenza di autorizzazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- j. mancata rispondenza dei servizi eseguiti alle specifiche del contratto o alle finalità dell'appalto o alle prescrizioni basilari della regola d'arte;
- k. mancato rispetto della normativa vigente sulla sicurezza e la salute dei lavoratori o dei piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla SA o dagli organismi di controllo deputati;
- l. violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell' Articolo [Tracciabilità dei flussi finanziari - Clausola di risoluzione espressa](#);
- m. applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008;
- n. A prescindere dai poteri sostitutivi della Stazione appaltante, di cui all'art. 30 – comma 5 e 6 – del D Lgs 50/2016, reiterata inadempienza agli obblighi retributivi e/o contributivi dell'appaltatore.
- o. irreperibilità dell'appaltatore, o del mandatario nominato a sostituirlo, presso il domicilio eletto di cui all' Articolo [Condotta delle prestazioni da parte dell'Appaltatore - Domicilio](#).

2. Se l'Appaltatore è costituito da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, in caso di fallimento di uno dei soggetti riuniti, è applicabile l'art. 48 - commi 17 e 18 - del D. Lgs. 50/2016.

3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio, recapitato mediante Posta Elettronica Certificata o raccomandata postale con avviso di ricevimento, il quale dovrà anche indicare la data nella quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei servizi.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dell'esecuzione e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei servizi eseguiti, all'inventario degli eventuali beni forniti, delle attrezzature e delle apparecchiature installate nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali risorse, debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
- ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei servizi di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei servizi posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei servizi eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei servizi e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei servizi, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza e contabilità e collaudo dei servizi, dei maggiori interessi per il finanziamento dei servizi, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione dei sistemi alla data prevista dal contratto originario.
6. Il contratto può altresì essere risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto tecnico che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'appalto ovvero la sua utilizzazione, si rendano necessari servizi suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei servizi eseguiti, dei beni utili e del 10 per cento dei servizi non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

ART. 56 ACCORDO BONARIO - ARBITRATO

- In merito alle controversie che si possono instaurare a seguito della mancata soluzione concordata o transata delle contestazioni, si applica l'art. 205 del D. Lgs. 50/2016, in quanto compatibile.
- Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le prestazioni contrattuali, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
- Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 209 c. 2 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 57 INEFFICACIA DEL CONTRATTO

- L'inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni o per altri casi previsti, è regolata dal codice del processo amministrativo.

ART. 58 DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI

- Nel caso che uno stesso atto contrattuale prescriva prestazioni alternative o discordanti, l'Aggiudicatario ne farà oggetto di immediata segnalazione scritta al DE, ed adempierà eseguendo una delle prestazioni previste, salvo che la scelta non sia espressamente riservata al DE;

2. Nel caso di discordanze o alternative tra i diversi atti contrattuali, l'Aggiudicatario adempirà eseguendo la prestazione che, nell'ordine, risulta indicata da:

- a. Contratto di appalto;
- b. Capitolato Speciale d'Appalto;
- c. Capitolato tecnico;
- d. Computo Estimativo ed Elenco Prezzi;

ART. 59 GIURISDIZIONE

1. Fatto salvo quanto previsto dal codice del processo amministrativo per quanto riguarda l'individuazione delle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici, se l'oggetto del contendere è relativo ad interessi legittimi derivanti dalla procedura di scelta del contraente, che vede la conclusione nel momento di stipula del documento contrattuale, la competenza è demandata al giudice amministrativo; se la controversia riguarda invece diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, l'ambito è demandato al giudice civile.

2. Il Tribunale Amministrativo competente nel territorio in cui ha sede la Stazione Appaltante VIACQUA Spa è il TAR Veneto con sede in Venezia.

Per quanto riguarda la giustizia civile, è competente il Tribunale di Vicenza.

ART. 60 RISERVATEZZA

1. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di documenti, planimetrie, dati messi a disposizione da Viacqua, salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante. Tale obbligo è esteso anche agli eventuali subappaltatori o da personale da lui incaricato.

Data, (come da firma digitale)

Il Responsabile del procedimento
ing Enrico Lenzini